


Anno scolastico 2013/2014

SCHEDE DI INFORMAZIONE
PER SAPERNE DI PIÙ,
PER DIFENDERE
E GARANTIRE
LA QUALITÀ DELLA
SCUOLA PUBBLICA

**“Un bambino, un maestro,
una penna e un libro
possono cambiare il mondo”
Malala Yousafzai, 12 luglio 2013**



FLC CGIL

www.flcgil.it

HANNO CONTRIBUITO ALLA STESURA DEL FASCICOLO:

Americo Campanari

Gigi Caramia

Gianni Carlini

Armando Catalano

Diana Cesarin

Stefania Chiodi

Corrado Colangelo

Gianna Fracassi

Anna Fedeli

Annamaria Santoro

Antonino Titone

IN REDAZIONE: Fabio Mancini

Il fascicolo è stato chiuso in redazione il 30 agosto 2013

Schede di informazione per saperne di più, per difendere e garantire la qualità della scuola pubblica

anno scolastico 2013/2014

INDICE (*cliccabile*)

Presentazione	4
Capitolo 1 - L'ORGANIZZAZIONE	5
1.1 Gli organici del personale docente, educativo e ata	5
1.2 Dimensionamento della rete scolastica	8
1.3 Flussi finanziari e iniziative di supporto alle autonomie scolastiche	9
1.4 La risorsa del lavoro Ata nel piano dei servizi e nel POF	12
1.5 I centri territoriali permanenti e i corsi serali	14
1.6 Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici	16
Capitolo 2 - IL PRIMO CICLO	18
2.1 La scuola dell'Infanzia	18
2.2 La scuola primaria	20
2.3 La scuola secondaria di primo grado.....	23
2.4 Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo.....	25
Capitolo 3 - IL SECONDO CICLO	27
3.1 L'obbligo di istruzione e il diritto dovere.....	27
3.2 La scuola secondaria di secondo grado	29
3.3 Il Sistema nazionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).....	35
3.4 Referenziazione dei titoli di studio al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).....	38
Capitolo 4 - INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	40
4.1 L'insegnamento della religione cattolica e le attività alternative	40
4.2 Gli alunni con cittadinanza non italiana	41
4.3 L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.....	42
4.4 Alunni e studenti con DSA e BES.....	43
Capitolo 5 - LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA E DEGLI ALUNNI	45
5.1 La valutazione di sistema	45
5.2 La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze nel primo ciclo	48
5.3 La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze nella secondaria di secondo grado	50
5.4 Gli Esami di Stato conclusivi del II Ciclo	52
Capitolo 6 - LA DIGITALIZZAZIONE	55
6.1 Dematerializzazione, digitalizzazione.....	55
6.2 Libri di testo digitali.....	57
Appendice	
Le novità e i punti di attenzione per l'anno scolastico 2013/2014 in pillole	58

Presentazione

*"Un bambino, un maestro, una penna e un libro possono cambiare il mondo"
Malala Yousafzai, 12 luglio 2013*

L'augurio della FLC CGIL a tutto il personale scolastico per l'avvio del nuovo anno scolastico 2013/2014.

Dedichiamo il Fascicolo 2013/2014 a Malala Yousafzai, la bambina pachistana ferita gravemente due anni fa da un colpo di pistola esploso da un talebano. In uno storico discorso alle Nazioni Unite tenuto alcune settimane fa ci ha ricordato il valore immenso del diritto universale all'istruzione.

Partiamo da Malala e dalle sue parole in questo anno scolastico che si va ad avviare senza grosse novità positive per i settori della conoscenza e per la scuola in particolare.

Dopo un quinquennio devastante durante il quale i governi che si sono succeduti hanno privato la scuola delle risorse necessarie per funzionare, riducendo le ore di lezione, smantellando modelli organizzativi e didattici d'eccellenza, umiliando e offendendo il lavoro dei docenti del personale Ata e dei dirigenti scolastici, licenziando migliaia di precari, non si intravede quella nuova stagione di investimenti e di cambiamento, che è necessaria per accompagnare il paese fuori da una drammatica crisi.

È solo di poche settimane fa l'approvazione, da parte del consiglio dei ministri, del Regolamento che blocca per un ulteriore anno il rinnovo dei contratti e congela salari e scatti di anzianità: non è questo che ci attendevamo per le lavoratrici e per i lavoratori della scuola. Rinnovare il contratto è assolutamente necessario per riconoscere e dare risposte all'emergenza salariale, per riconoscere i diritti nell'ambito di condizioni di lavoro peggiorate per effetto delle politiche regressive del governo Berlusconi, e per valorizzare le professionalità del personale della scuola.

È necessario avviare una nuova stagione di diritti, rimettendo al centro le persone, le loro condizioni materiali, a partire dalla stabilizzazione del personale precario e il lavoro. Non un lavoro qualsiasi, ma un lavoro in cui i diritti siano elemento di qualità per tutti, per chi ha un contratto a tempo indeterminato, determinato o flessibile. Dobbiamo rivendicare questo cambiamento e dobbiamo aprire una stagione in cui i diritti fondamentali, come il diritto all'istruzione e alla formazione, siano tutelati e non oggetto di attacchi e di limitazioni o tentativi di privatizzazione.

Un bambino, un maestro, una penna e un libro possono cambiare il mondo, ci ricorda Malala, perché la scuola è luogo di democrazia e di diritti. Anche noi lo pensiamo e come FLC difenderemo strenuamente l'idea di scuola pubblica, laica e inclusiva descritta nella nostra Costituzione. Sappiamo che al nostro fianco abbiamo le lavoratrici e i lavoratori che rendono accessibile a tutte e a tutti ogni giorno questo diritto universale ... e a loro va tutto il nostro impegno.

Buon lavoro e buon anno scolastico

Domenico Pantaleo
Segretario generale FLC CGIL

Capitolo 1 - L'ORGANIZZAZIONE

1.1 Gli organici del personale docente, educativo e ata

Le novità

Gli organici del personale della scuola sono regolati, come di consueto, prima dalla circolare sull'organico di diritto dei docenti (cm n. 10 del 21/3/2012 e relativa bozza di DI), poi da quella sull'organico di diritto personale Ata (nota n. 5607 del 5 giugno 2013 e relativa bozza DI) ed infine dalla circolare sull'organico di fatto (circolare n. 18 del 4 luglio 2013).

Dal punto di vista dei "numeri" nulla è sostanzialmente cambiato, in organico di diritto, rispetto allo scorso anno e purtroppo non poteva esserlo vista norma di legge che ha congelato gli organici alla stessa consistenza dell'anno 2011/2012. **Nessun taglio ulteriore è stato fatto rispetto all'organico complessivo degli ultimi due anni sia per il personale docente che per il personale Ata.** Le variazioni in più o in meno, da regione a regione, sono dovute essenzialmente alla variazione nel numero degli alunni, mentre il totale a livello nazionale è rimasto immutato. La situazione disastrosa lasciata da cinque anni di tagli epocali è ben descritta nel dossier ["La demolizione della scuola pubblica: i numeri"](#).

Fa eccezione la dotazione organica dei posti dei DSGA e dei dirigenti scolastici che continua a diminuire per effetto del massiccio dimensionamento che a partire dall'a. s. 2011/2012 (L. 111/2011) porta alla chiusura *tout court* di molte scuole autonome e lascia quelle sottodimensionate (vedi scheda sul dimensionamento) senza dirigenti e direttori. Inoltre la chiusura di plessi scolastici comporta una perdita di posti anche sul profilo di collaboratore scolastico. L'altra novità è che, per effetto della forte pressione del sindacato e della FLC CGIL in particolare, sono stati "recuperati" alla dotazione di diritto 500 posti, non utilizzati dal profilo di DSGA, a favore degli altri profili Ata.

In quanto agli scostamenti tra organico di diritto e organico di fatto nel momento in cui scriviamo non siamo nelle condizioni di avere un quadro chiaro soprattutto rispetto alle deroghe per il sostegno. I dati definitivi verranno pubblicati come sempre sul nostro sito.

Chiavi di lettura

La FLC CGIL, pur evidenziando la positività del recupero già in organico di diritto dei 500 posti Ata e l'attribuzione di ulteriori 1700 posti in organico di fatto per quanto riguarda il personale docente, giudica la situazione generale del tutto **insoddisfacente** perché non sono state date adeguate risposte alle effettive esigenze delle scuole, né sul versante del personale docente né sul versante del personale Ata, per garantire la funzionalità del servizio.

E questo, a maggior ragione, visto che la stessa amministrazione ha previsto un aumento complessivo di circa 26.000 alunni per il 2013-2014.

Uno tra gli aspetti più problematici di questo quadro riguarda, ancora una volta, la **gestione degli esuberanti** ed il loro utilizzo qualificato. Il contratto nazionale sugli utilizzi del personale prevede una serie di possibilità che vanno nella direzione di qualificare e potenziare l'offerta formativa delle scuole. È però altrettanto evidente che solo attraverso alcune scelte politiche forti, quali l'attuazione del cosiddetto organico funzionale di scuola, si potrà gestire diversamente e superare anche il tema dell'esuberante del personale.

Molto pesante rimane la situazione dei **Dsga soprannumerari** anche se, per effetto di quanto previsto nel contratto nazionale integrativo sulle utilizzazioni, molti rimarranno prioritariamente in servizio nelle scuole sottodimensionate dove hanno prestato servizio anche nel 2012-2013.

Gravissima, infine, la situazione delle **istituzioni educative** visto che non sono stati attribuiti neanche per il prossimo anno ulteriori posti, rispetto a quelli tagliati nel diritto per l'attuazione rigida dei parametri del DPR n. 81/09. Ciò impedirà di garantire la funzionalità delle stesse istituzioni. Solo nella circolare sull'organico di fatto, e su pressione della FLC, il Miur ha previsto quantomeno il mantenimento della stessa dotazione di fatto dello scorso anno con i posti in deroga necessari.

La FLC CGIL è impegnata sia a livello nazionale che nei singoli territori a far sì che, in organico di fatto (così come abbiamo chiesto ed ottenuto che sia scritto nella circolare n. 18 del 4 luglio 2012), sia garantito in tutte le scuole:

- il diritto all'istruzione per tutti, che significa tempo scuola e garanzia di tutte le condizioni che caratterizzano una scuola inclusiva;
- il rispetto delle norme sul numero massimo degli alunni per la costituzione delle classi (DPR n. 81/09) e delle norme sulla sicurezza, in particolare nei laboratori (capienza aule e laboratori, ma anche un adeguato numero di assistenti tecnici per l'assistenza alle esercitazioni e per la manutenzione),
- il mantenimento del tempo scuola a 30 ore nella scuola primaria, la garanzia del tempo pieno e delle presenze;
- il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010 sui posti di sostegno agli alunni con disabilità che ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico di fatto a livello nazionale;
- l'attivazione obbligatoria in organico di fatto degli uffici tecnici in tutti gli istituti tecnici, settore tecnologico, e professionali, settore industria e artigianato, così come prevedono i nuovi ordinamenti (se non già fatto nel diritto),
- il numero necessario di collaboratori scolastici per assicurare l'apertura delle scuole e la vigilanza per l'orario di funzionamento previsto (e comunque non meno di una unità per plesso/sede)
- la revisione delle attuali tabelle degli organici Ata in coerenza con i compiti connessi all'autonomia, la nuova configurazione della rete scolastica e con il funzionamento dei laboratori nella scuola primaria;
- la cancellazione della norma (incivile) sul transito forzato dei docenti permanentemente inidonei e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) delle classi C555 e C999 nei profili di assistente tecnico e amministrativo con conseguente licenziamenti di altrettanti precari Ata.

I punti sinora elencati sono richieste che nell'immediato servono a far uscire la scuola pubblica italiana da una situazione di estrema difficoltà e incertezza in cui si trova ad operare, ormai da anni, a causa dei tagli al personale e alle risorse finanziarie.

Chiediamo inoltre investimenti dedicati per la stabilizzazione dei posti in organico di fatto con particolare riferimento al sostegno, per istituire l'organico funzionale docenti e Ata in ogni scuola come abbiamo dimostrato con le nostre proposte nel recente fascicolo "[La scuola vince in quattro mosse](#)".

Questi sono obiettivi centrali nella vertenza e nella campagna di rivendicazioni e di mobilitazione che per la FLC CGIL e tutta la CGIL deve proseguire anche per il prossimo autunno.

Alla politica chiediamo un segno tangibile per superare lo stato di abbandono della scuola pubblica e rimettere al centro la qualità della didattica, rendendo possibile, l'operatività del servizio.

DATI RIASSUNTIVI

ORGANICO DI DIRITTO DOCENTI E PERSONALE EDUCATIVO 2013/2014	
INFANZIA	81.352
PRIMARIA	198.850
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	131.761
SECONDARIA DI SECONDO GRADO	188.876
SOSTEGNO	63.348
PERSONALE EDUCATIVO	2.199
TOTALE DOCENTI ED EDUCATIVI	666.386

ORGANICO DI DIRITTO ATA 2013/2014		
PROFILO	TOTALE	AUMENTO
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	47.987	+150
ASSISTENTE TECNICO	16.153	+100
COLLABORATORE SCOLASTICO	131.948	+250
DSGA	8.057	+79
TOTALE PROFILI	204.888	+579

SITUAZIONE ESUBERO DOCENTI		
	Posti comuni	Posti di sostegno
INFANZIA	0	0
PRIMARIA	89	1
SEC. I GRADO	357	38
SEC. II GRADO	7.455	59
TOTALE	7.901	98

SITUAZIONE ESUBERO ATA	
CUOCHI, GUARDAROBIERI E INFERMIERI	14
ASSITENTI AMMINISTRATIVI	0
ASSISTENTI TECNICI	104
COLLABORATORI SCOLASTICI	0
COLLABORATORI SCOLASTICI TECNICI	1
DSGA	535
TOTALE	654

SCUOLE AUTONOME 2013/2014	8.639
Di cui sottodimensionate	590
Differenza con 2012/2013	478

PER SAPERNE DI PIÙ

La scuola vince in quattro mosse: un organico funzionale stabile in tutte le scuole (www.flcgil.it/@3903125)

Personale Ata, la circolare con le tabelle dell'organico di diritto (www.flcgil.it/@3903009)

Personale Ata, adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto (www.flcgil.it/@3904323)

Personale Ata, la nostra scheda di approfondimento sugli organici (www.flcgil.it/@3903785)

Gli assistenti amministrativi e tecnici hanno ragione (www.flcgil.it/@3904435)

Personale docente, la circolare con le tabelle dell'organico di diritto (www.flcgil.it/@3901153)

Quote orarie di autonomia e flessibilità nella secondaria di II grado (www.flcgil.it/@3901585)

Personale Docente, la circolare sull'organico di fatto (www.flcgil.it/@3903679)

Organico di fatto: personale docente ed informatizzazione degli adempimenti (www.flcgil.it/@3904103)

Personale docente inidoneo e ITP: la FLC CGIL prosegue nell'iniziativa (www.flcgil.it/@3903477)

1.2 Dimensionamento della rete scolastica

Le novità

Nel 2011 il Governo è più volte intervenuto con legge 111/11 e successive modifiche per ridurre il numero delle scuole autonome; intervento di fatto respinto dalla Corte Costituzionale che con sentenza 147/12 ha bocciato su ricorso di sette Regioni la misura di determinazione da parte del Governo del numero minimo degli alunni per istituto nonché la forzosa istituzione di Istituti Comprensivi con almeno mille alunni. Ora si è in attesa di una Intesa Stato-Regioni che faccia rispettare la Sentenza della Corte Cost., avendo a riferimento il numero medio regionale di 900 di alunni per istituto (Odg Senato, luglio 2011).

Ora, dunque, siamo in questa situazione: dalle 10.746 quante erano nel 2008-2009 le Istituzioni Scolastiche Autonome (ISA) sono passate alle 9.117 del 2012-2013; si prevede che saranno nel 2013-2014 8639 (di queste 590 sono sottodimensionate – sotto i 600 alunni oppure sotto i 400 nelle zone speciali come le piccole isole – e, in quanto sottodimensionate, non avranno diritto al dirigente scolastico e DSGA). Tale esito del 2013-2014 è conseguenza del fatto che, una volta effettuato il dimensionamento con i parametri degli Istituti Comprensivi da istituire forzatamente a 1.000 alunni nell'anno corrente 2012-2013, ormai le Regioni e i territori, che hanno operato con tempi strozzati e con criteri localistici e "personalistici" (per usare un eufemismo), hanno lasciato tutto come prima nonostante l'illegittimità costituzionale della legge che li ha istituiti.

Chiavi di lettura

Si sono così strutturalmente create le condizioni affinché le Scuole, che sono autonome anche se sottodimensionate, siano mal governate o perché troppo grandi o perché, in quanto sottodimensionate, sono prive di dirigente scolastico e DSGA e dirette da un reggente. Ciò vuol dire mettere su un binario morto quelle scuole autonome e sguarnire i territori dai presidi culturali.

Va integralmente applicata la sentenza della Corte Costituzionale. Il che implica: a) che si possono istituire, anche, solo scuole elementari o solo scuole medie; b) che si possono istituire scuole anche con meno di 1000 alunni; c) che occorre con saggezza tornare indietro rispetto alle scuole "mostro" che sono state costruite, d) che la costituzione degli istituti comprensivi non sia una sommatoria di plessi, ma una istituzione organicamente inserita nel territorio che fa della continuità tra la scuola primaria e la secondaria un punto qualificante dell'intera struttura formativa.

Va rapidamente sottoscritta e attuata l'intesa Stato Regioni con l'abolizione dell'istituto della scuola sottodimensionata.

Va approvata una specifica norma che abolisca i commi 5 e 5-bis dell'art.19 della legge 111/2011 come successivamente modificata dalla legge 183/2011 al fine di dotare tutte le scuole di dirigente e DSGA (nel ddl sulla "semplificazione" di recente varato dal Governo è in questo senso presente una specifica misura).

Va immediatamente e provvisoriamente applicato il numero medio di 900 alunni per istituto (oggi il numero medio applicato è di gran lunga superiore con il risultato di avere solo 8049 scuole che potenzialmente - se vengono sbloccate le assunzioni dei dirigenti scolastici - hanno diritto a un dirigente e DSGA); ma con l'obiettivo di arrivare all'abbassamento di tale numero soprattutto nelle situazioni a rischio (già individuate dal DPR 233/1998).

PER SAPERNE DI PIÙ

Dimensionamento scolastico: i tagli dell'anno prossimo. La nostra posizione (www.flcgil.it/@3902329)

Incontro al MIUR su dimensionamento, assunzione dei dirigenti e concorsi (www.flcgil.it/@3901997)

Dimensionamento scolastico: i risultati di un nostro monitoraggio (www.flcgil.it/@3900309)

Dimensionamento scolastico: nulla di fatto in Conferenza Unificata. (www.flcgil.it/@3900153)

Mobilità scuola 2013/2014: chiarimenti per i DSGA perdenti posto (www.flcgil.it/@3902863)

1.3 Flussi finanziari e iniziative di supporto alle autonomie scolastiche

Le novità

In ragione di un processo di centralizzazione delle procedure di pagamento, tramite cedolino unico e tesoreria unica, si verificano, a tutto danno delle scuole, numerose disfunzioni.

Tale ricentralizzazione, secondo le diverse finanziarie (*spending review*, legge di stabilità, ecc.) è finalizzata a risparmiare e incrementare le possibilità di controllo da parte dell'Amministrazione centrale (soprattutto da parte del Ministero dell'Economia). Obiettivi in parte condivisibili. MA dove nascono le problematicità? Dalla scelta dei tempi e degli strumenti operativi, entrambi inadeguati allo specifico scolastico perché aumentano le difficoltà di portare a termine ogni singola procedura, producono ritardi nei pagamenti e fanno aumentare i tempi ed i costi di gestione (vedi convenzione di cassa). Questo susseguirsi di "innovazioni" costringe le scuole a lavorare con strumenti inadeguati e superati come il regolamento di contabilità (DI 44/2001) e il sistema di finanziamento diretto alle scuole (il cosiddetto "capitolone") costruito oltre 6 anni fa, in un contesto del tutto diverso da quello attuale.

Si ripropongono così problemi vecchi e nuovi quali: mancata revisione dei parametri utilizzati dal Miur per inviare i finanziamenti alle scuole; mancato rispetto dei tempi previsti dal Ccnl 2207 nell'invio della circolare annuale sul Mof, punto di partenza per una programmazione condivisa e trasparente nell'uso e la destinazione del salario accessorio; calcoli diversificati da scuola a scuola per le retribuzioni dei supplenti (es. nei contratti a tempo determinato part-time o nel pagamento del sabato e della domenica) e mancato pagamento delle ferie; taglio immotivato e fuori dalle norme contrattuali delle seconde posizioni economiche agli assistenti amministrativi che legittimamente rifiutano di sostituire il DSGA su posti liberi tutto l'anno; mancata ricostruzione di carriera del personale entrato in ruolo negli anni 2010 e 2011; mancata riliquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale cessato dal servizio, ma che aveva nel frattempo maturato lo scatto relativo all'anno 2011. Quindi le scuole non solo subiscono i tagli, ma sono costrette ad operare nell'incertezza più assoluta. Basta pensare all'ultima nota Miur (prot. 5366 del 1 agosto 2013) che scippa i fondi delle supplenze azzerando le disponibilità al 31 agosto 2013. Oltre al danno la beffa!

Altro grave fenomeno è poi quello riguardante il ritardo e la confusione di competenze fra organi dell'Amministrazione su quale ufficio deve farsi carico di corrispondere il dovuto a seguito di decreti ingiuntivi emessi dai tribunali. Nell'enorme contenzioso attivato, largamente per nostra iniziativa, i lavoratori, pur avendo partita vinta, non riescono a farsi pagare quanto loro è dovuto. Anche se va detto che grazie alle pressioni della FLC il Miur ha emanato, ad aprile scorso, una circolare per chiarire che i pagamenti a seguito di contenzioso sono a carico del Mef e non della scuola. E questo al di là della loro natura (stipendi, salario accessorio, fornitori, ecc).

Rimangono poi in piedi grandi e annosi problemi che da molto tempo la FLC Cgil sta affrontando insieme con i lavoratori e le scuole, tentando di risolverli con specifiche iniziative:

- la restituzione dei crediti accumulati dalle scuole, circa 1,6 miliardi di euro, per aver provvisoriamente pagato supplenze e esami di stato utilizzando il contributo delle famiglie e il Fondo di Istituto;
- multe alle scuole per mancato o ritardato pagamento, proprio per mancanza di fondi, di oneri riflessi sugli stipendi dei supplenti. Il fabbisogno per coprire questa voce, secondo una stima dello stesso Miur è di circa 200 milioni di euro.
- monitoraggi continui su ogni aspetto della vita scolastica e malfunzionamento del sistema NoiPA;

- indifferenza ai tempi dell'anno scolastico (settembre-agosto) per cui le scuole debbono gestire risorse, procedure e atti amministrativi tarati sui tempi funzionali agli uffici pubblici e non alla loro attività;
- mancata revisione del regolamento di contabilità e del cosiddetto "capitolone";
- sostanziale impossibilità, in materia di flussi finanziari, di un funzionale rapporto fra scuole e MIUR, dal momento che un unico centro con scarso personale non può avere soddisfacenti e proficui interlocuzioni, che non siano unilaterali e perciò oggettivamente autoritarie, con le 9.000 scuole del Paese;
- Mancato coordinamento tra centri ministeriali (Miur e Mef) e rispettivi uffici territoriali, per cui si moltiplicano iniziative unilaterali e contraddittorie sia delle Ragionerie territoriali e sia degli Uffici scolastici regionali.

In questa situazione incombe, peraltro, una minaccia che si deve fare di tutto per allontanare, ed è l'ulteriore eventuale taglio al MOF che potrebbe ridiventare la cassa da cui attingere i fondi per coprire le risorse da finalizzare alla corresponsione degli scatti di anzianità relativi al 2012; sarebbe un ulteriore taglio da aggiungere a quelli già effettuati, configurandosi così un azzeramento di fatto del fondo di Istituto e degli altri istituti contrattuali relativi al salario accessorio di docenti ed Ata. Un colpo mortale e definitivo per l'autonomia, la contrattazione, la qualità dell'offerta formativa.

Chiavi di lettura

Tutto questo accade per una sottovalutazione da parte dei centri ministeriali del lavoro scolastico e per un'errata interpretazione dell'autonomia. E poi tutte le "innovazioni" sono calate dall'alto senza il coinvolgimento diretto dei lavoratori. La ricentralizzazione delle funzioni, la lentezza delle decisioni centrali, l'incertezza della dirigenza amministrativa chiamata a misurarsi con ristrettezze finanziarie (continui tagli) e incessanti mutamenti normativi, finiscono per "precipitare" sulle istituzioni scolastiche in modo talora drammatico. Le scuole, in tale situazione, sono costrette ad inseguire le decisioni dell'ultimo momento e a rimediare agli errori e alle criticità del sistema centrale. Il MIUR dà spesso l'impressione di essere esautorato dal MEF e di non riuscire a tutelare nemmeno quel tanto di autonomia operativa che una difesa delle proprie competenze gli potrebbe assicurare.

Su ciascuna delle questioni sopra elencate la FLC Cgil non ha mancato di far sentire la sua voce e di incalzare l'Amministrazione non solo con interlocuzioni dirette e quotidiane ma anche con specifiche iniziative politiche.

Alcune materie, dietro le nostre continue pressioni sono state risolte: passaggio della retribuzione esami di stato e supplenti al cedolino unico, liquidazione dei decreti ingiuntivi a seguito di contenzioso alle Ragionerie Territoriali dello Stato.

Tutte le altre materie elencate nel paragrafo precedente hanno bisogno di un confronto più approfondito e più disteso che avverrà ai primi di settembre.

La Conferenza del 3 giugno e gli incontri specifici con gli Uffici del Sottosegretario competente, promossi dalla FLC Cgil, hanno consentito l'apertura di una interlocuzione positiva che porterà nei primi giorni del prossimo anno scolastico alla costituzione di tavoli tecnici a livello ministeriale. In quella sede – è questa l'intenzione comune – gruppi di lavoro specifici permanenti, ai quali noi vogliamo che partecipi la scuola militante, prenderanno in considerazione tutte le aree di sofferenza che vivono le scuole (questioni retributive, flussi di cassa, crediti relativi ai residui attivi, monitoraggi, tempi della didattica e tempi dell'Amministrazione, creazione di sedi regionali di interfaccia fra scuole MIUR ecc.).

In modo particolare occorre sollevare negli organi collegiali e nelle sedi della programmazione di inizio d'anno la questione dell'intangibilità del MOF approvando ordini del giorno in cui si chiede la salvaguardia dell'ammontare del Fondo di Istituto e la immediata comunicazione delle risorse afferenti all'intero MOF per consentire l'avvio certo e rapido della trattativa d'Istituto per l'anno scolastico 2013-2014.

La nostra battaglia per un ordinato flusso finanziario alle scuole, in modo da supportare il POF con risorse certe ed adeguate, è un fatto di civiltà.

PER SAPERNE DI PIÙ

Finanziamenti e rapporto tra scuole autonome e centri ministeriali (www.flcgil.it/@3903803)

Finanziamenti alle scuole: firmata l'Intesa sulle economie MOF (www.flcgil.it/@3903353)

Documento FLC CGIL finanziamenti i e rapporti tra scuole autonome e ministeri (www.flcgil.it/@3902941)

Scheda FLC CGIL monitoraggio contributi volontari delle famiglie a.s. 2012-2013 (www.flcgil.it/@3902939)

1.4 La risorsa del lavoro Ata nel piano dei servizi e nel POF

Le novità

Nel corso dell'anno appena concluso non vi è stato ambito di lavoro del personale Ata dove non si siano manifestati dei punti di criticità, sia che si voglia parlare di riconoscimento dei diritti (blocco delle immissioni in ruolo, partecipazione alle assemblee, organizzazione oraria fuori dalle norme contrattuali), sia che si voglia parlare di questioni retributive (mancato pagamento delle posizioni economiche, delle varie indennità maturate, delle ferie dei supplenti, etc.).

E tutto ciò in un quadro di aggravio notevole dei carichi di lavoro (de materializzazione; monitoraggi; continui, serrati e aggiuntivi adempimenti; blocchi ed inefficienze dei sistemi centrali per gli assistenti amministrativi; aumento del carico qualitativo e quantitativo nella gestione delle disabilità; orari fuori controllo; lavoro su più plessi per i collaboratori scolastici; incremento della didattica laboratoriale; supporto alla de materializzazione; introduzione di nuove tecnologie della comunicazione, come le Lim per gli assistenti tecnici). Una inevitabile e pesante conseguenza della forte riduzione in termini numerici del personale, a seguito dei tagli di organico e di un folle piano di dimensionamento .

È un dato di fatto: ormai il salario percepito non remunera sufficientemente il lavoro prestato. La quantità di salario accessorio a disposizione, infatti, non è più tale da integrare in qualche modo lo scempenso determinato dall'esiguo ammontare di quello fondamentale. L'intensificazione del lavoro che si verifica con le prestazioni di attività non complementari rispetto all'attività ordinaria non ha più nel FIS uno strumento di riconoscimento reale e sufficiente, dal momento che esso è stato drasticamente ridotto dalle quote utilizzate per gli scatti di anzianità per il 2011/2012.

E tuttavia, pur in presenza di questo quadro, rimane indispensabile predisporre un Piano di lavoro adeguato sia alle necessità che alle risorse umane a disposizione, commisurandolo anche alle disponibilità finanziarie.

Chiavi di lettura

Non potendo prescindere da queste condizioni oggettive, nell'organizzazione dell'unità dei servizi generali amministrativi, tecnici e ausiliari, il piano delle attività, predisposto dal DSGA, e la contrattazione di scuola dovranno necessariamente individuare le aree di servizio e le funzioni che sono ritenute prioritarie ed essenziali (disabilità, progettualità estesa, adempimenti e scadenze di tipo istituzionale), scorporando tutto ciò che può essere considerato meno rilevante. Purtroppo il taglio del Mof operato a seguito dell'Intesa separata sugli scatti di anzianità (la FLC non ha firmato) costringe le scuole a imprese impossibili: ridurre i Pof di istituto cercando di salvaguardare al meglio la qualità del servizio.

Il Piano delle attività, dunque, va pensato come strumento che dialoga con il piano annuale delle attività dei Docenti e che trova armonica collocazione dentro il POF d'Istituto.

La scuola, come sede di un'autonomia funzionale all'esercizio del diritto all'istruzione, va considerata non un semplice servizio omologabile a qualsiasi altro servizio della Pubblica Amministrazione, ma luogo con finalità educante che ha come presupposto la condivisione, l'interrelazione e l'integrazione fra i vari settori lavorativi (docente, ausiliario, tecnico e amministrativo).

Il lavoro del personale Ata nella scuola è, dunque, una risorsa specifica che, pur presentando connotazioni molto diversificate nel suo svolgimento, a seconda del profilo di cui si tratta e della tipologia di scuola in cui viene eseguito, ha una sua forte caratterizzazione di cooperazione e di supporto al progetto educativo. Esso si sostanzia essenzialmente nelle attività di ausilio alla didattica, che non sono complementari rispetto

all'attività di funzionamento ordinaria e, di conseguenza, risulta difficile individuare la dimensione ordinaria, distinguendola da ciò che è intensificazione del lavoro.

Se il piano dell'attività, come parte del POF, ha il compito di individuare le azioni e i compiti, la contrattazione di istituto troverà le giuste impostazioni retributive e organizzative con l'attenzione dovuta al rispetto delle clausole nazionali che non sono derogabili dalla contrattazione di scuola. A questo fine è importante mettere il "treno" sul binario giusto e rispettare tutte le stazioni previste dal Ccnl. Ci riferiamo in particolare agli articoli 53 (orario di lavoro) e 63 (piano della formazione) che prevedono che il DSGA formuli sia il piano di organizzazione del lavoro sia il piano della formazione del personale Ata, sentito il personale stesso. La crescita professionale va sostenuta con la formazione in servizio, che può essere programmata anche a livello di scuola e coinvolgere il personale Ata in quei momenti di formazione tradizionalmente riservati ai docenti, su tematiche quali l'interculturalità, il disagio, l'abbandono scolastico, la dipendenza, ecc...

Questioni salariali, organizzative, rivendicative, di stabilizzazione del personale e di riorganizzazione dei servizi Ata, organici funzionali, saranno al centro dell'iniziativa e dell'attenzione della FLC CGIL attraverso una serie di azioni mirate quali: un piano di assemblee specifiche, di personale Ata, nelle scuole; stesura di linee guida nazionali per orientare le RSU circa la migliore allocazione delle risorse del Fondo di Istituto; ordini del giorno da far approvar ai Consigli di istituto e del Collegio dei Docenti sull'integrazione e lo sviluppo del lavoro Ata nell'ambito della più complessiva comunità educante scolastica.

1.5 I centri territoriali permanenti e i corsi serali

Le novità

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2013 del Regolamento recante le norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Centri d'Istruzione per gli Adulti, compresi i Corsi Serali, conclude un lungo e accidentato percorso legislativo iniziato nel 2006 con l'articolo 1, comma 632, della legge finanziaria n° 296 del dicembre 2006.

Grazie alle pressioni della FLC CGIL si è costituita la commissione che deve redigere le linee guida propedeutiche all'attuazione del Regolamento.

La FLC CGIL ha avuto, tramite la sua rappresentanza al tavolo, un ruolo fondamentale al fine di agire sulle parti del Regolamento che hanno bisogno di modifiche.

Infatti a tale elaborazione vengono affidati aspetti di cruciale importanza quali: l'articolazione del monte ore complessivo (quadri orari), il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti, la personalizzazione del percorso di studio, la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, le attività di accoglienza e orientamento finalizzate alla definizione del "Patto formativo individuale".

La commissione ha lavorato per individuare i criteri con cui scegliere i progetti da sperimentare nei percorsi assistiti che devono disegnare la configurazione dei CPIA.

Nove regioni, nell'anno scolastico 2013-2014 saranno impegnate in questo progetto: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia. La circolare sugli organici quest'anno riconosce ai CTP il ruolo avuto nei test per il permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari e indica agli USR non soltanto il mantenimento dell'organico esistente, ma anche la possibilità di destinare quote di organico aggiuntivo per i CTP impegnati nei test.

Gli organici dei Corsi Serali, già penalizzati nel passato dai tagli della così detta scuola del mattino, vanno oggi più che mai quantomeno mantenuti.

Le risorse di organico sono fondamentali per la connotazione pubblica dei futuri CPIA.

Chiavi di lettura

Il Regolamento dei CPIA non è il testo che avremmo voluto, tante sono le criticità che contiene, a partire dal " senza oneri per lo stato" che si accompagna alla frequente citazione della legge 133 del 2008, quella dei tagli all'Istruzione pubblica, ma finalmente in Italia c'è il riconoscimento di questo segmento di Istruzione con un percorso normativo dedicato.

Con grande fatica abbiamo ottenuto che il sindacato sia presente in tutte le fasi del progetto che è alla base della sperimentazione del modello dei futuri CPIA, dalla scelta dell'autonomia dedicata, all'analisi del percorso che dovrebbe avvenire ogni tre mesi.

Per la FLC CGIL è importante che la cabina di regia della rete territoriale su cui insisterà il CPIA sia pubblica e le cooperazioni con altri soggetti avvengano solo con questo riferimento.

La FLC CGIL si sta opponendo al taglio del 30% dell'organico previsto dal Regolamento per i corsi serali, ritenendo fondamentale un investimento di risorse nei nuovi compiti previsti dalla normativa, come l'orientamento, il riconoscimento dei crediti, la formulazione dei percorsi individualizzati, la creazione di moduli di didattica breve.

La Riforma Fornero sul mercato del lavoro per la prima volta riconosce il tema dell'apprendimento permanente come cruciale per il Paese: non è pensabile che il MIUR non si faccia carico del contributo che l'Istruzione pubblica può dare a questo tema.

Anche quest'anno la FLC ha dedicato all'Istruzione degli Adulti vari incontri a livello territoriale e alcuni appuntamenti nazionali. È fondamentale infatti attivare ogni possibile sinergia, anche confederale, poiché l'Istruzione degli Adulti e in generale le politiche

dedicate all'Apprendimento permanente riguardano sia l'istruzione, che la Ricerca e la Formazione, sia le politiche sull'immigrazione. Obiettivo questo che va perseguito con coerenza anche a livello territoriale.

L'anno scolastico corrente si annuncia come decisivo per l'Istruzione degli Adulti. Occorrerà pretendere uno stringente confronto tra il MIUR e le OO.SS. sulle Linee guida, sui diversi provvedimenti attuativi (per la determinazione degli organici, per la valutazione e la certificazione ecc). Dall'altro lato verrà proseguito il lavoro di sostegno alle scuole che la FLC ha già avviato per promuovere incontri, socializzare buone pratiche, enucleare gli elementi cruciali da sperimentare, tenere in rete le esperienze. In un momento così difficile per il Paese questo livello di Istruzione richiederebbe invece adeguati investimenti.

Attraverso l'Istruzione degli adulti passa la lotta alla dispersione scolastica, la possibilità di conseguire o riconseguire un titolo di studio, l'accesso all'apprendimento permanente per coloro che hanno bisogno di "rivisitare" il modo di vivere la cittadinanza attiva, l'apprendimento della lingua italiana fondamentale nei processi di inclusione, oltre che per il permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.

PER SAPERNE DI PIÙ

Istruzione degli adulti, la risposta è sempre la stessa: non ci sono risorse (www.flcgil.it/@3904085)

Istruzione degli Adulti: il tavolo sulle linee guida dei futuri CPIA (www.flcgil.it/@3902961)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento sui CPIA (www.flcgil.it/@3900555)

Istruzione degli Adulti: in un volantino le nostre posizioni (www.flcgil.it/@3898472)

Le 10 proposte della FLC CGIL sull'apprendimento permanente (www.flcgil.it/@3886242)

Personale Docente, la circolare sull'organico di fatto (www.flcgil.it/@3903679)

1.6 Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Le novità

Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) è entrato in vigore il 19 giugno 2013. È stato uno degli ultimi provvedimenti approvato dal governo Monti. Questo nuovo testo abroga il precedente e attua le innovazioni contenute nei recenti interventi legislativi che hanno riguardato le relazioni esterne della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e le relazioni interne alle amministrazioni stesse.

Il dirigente scolastico, pur non essendo "responsabile della prevenzione della corruzione" (tale figura deve essere individuata nelle pubbliche amministrazioni dall'organo di indirizzo politico, che nella scuola è il MIUR e non il consiglio di istituto) dovrà verificare l'effettiva diffusione del codice e l'avvenuta formazione annuale in materia di trasparenza e integrità, che deve essere rinnovata annualmente sulle misure e sulle disposizioni applicabili su tali materie. Il codice deve essere pubblicizzato o tramite affissione all'albo della scuola o inserito nel sito web della scuola, deve essere inviato, dall'ufficio personale, a tutti i dipendenti, tramite e-mail e deve essere dato in copia, da essi sottoscritta, a tutti i soggetti ai quali vengono conferiti incarichi o con i quali si stipulano contratti.

I punti salienti

Docenti e Ata sono tenuti a:

- informare il dirigente, per iscritto, di tutti i rapporti, diretti ed indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, avuti negli ultimi tre anni (anche di parenti e affini entro il secondo grado);
- fornire la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente e quindi con particolare attenzione al rispetto di quella sulla riservatezza dei dati;
- astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le proprie mansioni in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con gli interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado (il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche quelli derivanti dal voler assecondare pressioni politiche, sindacali o di superiori gerarchici);
- comunicare ogni eventuale situazione di illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a conoscenza;
- assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle norme e prestare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale (questo aspetto è di dubbia applicazione nelle scuole prive di sito istituzionale, ma il principio può essere comunque applicato);
- curare il rispetto degli standard di qualità e di quantità dei servizi fissati nella carta dei servizi;
- non accettare regali o altre utilità di importo superiore ai 150 euro

Il codice introduce molti obblighi anche per i dirigenti tra i quali ad esempio quello di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali sui redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF).

Chiavi di lettura

Queste disposizioni - rese necessarie per i fatti di corruzione che hanno avuto pesanti conseguenze negative sulla pubblica amministrazione e sui cittadini - vengono introdotti come obblighi nell'ambito di un rapporto di lavoro che è sempre meno negoziato - scambio salario/diritti contro prestazioni - per effetto delle politiche di taglio delle risorse destinate ai lavoratori pubblici. L'assenza del "naturale" scambio fra prestazioni, ulteriori richieste e miglioramento delle condizioni retributive e di lavoro rende naturalmente poco accettato dai lavoratori l'aumento degli obblighi e degli adempimenti. Senza contare che questo susseguirsi di norme spesso poco coerenti tra loro le rende di difficile applicazione.

E infatti, come per tutti gli interventi normativi degli ultimi anni, volti al risparmio, all'innovazione tecnologica, all'incremento della trasparenza e della partecipazione, alla semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini, anche per il nuovo codice di comportamento le scuole dovranno applicare indicazioni - in molti casi prescrittive e cogenti - che poco e male si adattano alle caratteristiche della scuola autonoma e al profilo dei suoi lavoratori.

Tutto ciò conferma l'approccio ideologico avuto dagli ultimi governi nei confronti del lavoro pubblico, considerato solo come un costo da tagliare e non come una risorsa strategica per il Paese. Così si eludono i veri problemi, quelli su cui i cittadini chiedono a gran voce di intervenire. Vedi ad esempio la riduzione dei costi della politica e gli investimenti in servizi ritenuti fondamentali per le persone (istruzione, sanità, lavoro).

In particolare nella comunità scolastica le norme del codice non appaiono coerenti né alle sue funzioni né al suo sistema di relazioni e responsabilità e producono soltanto un notevole aggravio di adempimenti, senza che da essi possa derivare un effettivo beneficio. Tutto ciò è frutto di una visione caporalesca del lavoro!

Diversamente dagli altri settori della pubblica amministrazione, la scuola ha caratteri specifici che ne fanno una comunità nella quale le relazioni sono molto estese, ricche di funzioni di servizio e fortemente centrate sull'ascolto e sulla restituzione di risposte ai bisogni educativi e formativi.

La scuola può e deve intervenire per accrescere nella società la condivisione del valore dell'interesse pubblico e della collettività contro il prevalere dell'interesse privato e particolare. Per questo, come avviene per i temi della sicurezza e del rispetto della riservatezza dei dati personali, la scuola deve improntare i suoi comportamenti organizzativi e gestionali alla trasparenza, alla pubblicità e all'esclusione di comportamenti volti all'interesse privato.

Più che con la trasmissione di saperi giuridici e insieme alle attività educative volte alla diffusione della cultura della legalità, la scuola insegna i valori attraverso il modo concreto in cui la sua comunità vive ogni giorno.

Tutto ciò avviene, come al solito, senza investimenti e senza il confronto con le parti sociali. Basta pensare che al momento non risulta nemmeno programmato da parte del MIUR un percorso di formazione del personale della scuola che invece, stando alla stessa previsione del codice, sarebbe obbligatorio.

PER SAPERNE DI PIÙ

Codice di comportamento dipendenti pubblici (www.flcgil.it/@3903307)

Capitolo 2 - IL PRIMO CICLO

2.1 La scuola dell'Infanzia

Le novità

Anche quest'anno, in seguito alle norme contenute nel nuovo assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo, imposto dall'ultimo Governo Berlusconi, nella scuola dell'infanzia si riproporranno sezioni composte da:

- bambine e bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento
- bambine e bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (anticipatari).

L'inserimento e la frequenza di bambini anticipatari restano comunque subordinati:

- alla disponibilità di posti
- all'accertamento dell'esaurimento di eventuali liste di attesa
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei per funzionalità ed agibilità in grado di rispondere alle esigenze di bambini inferiori ai tre anni
- alla valutazione pedagogica e didattica del collegio dei docenti circa i tempi e le modalità di accoglienza.

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Le famiglie possono richiedere un tempo scuola ridotto al solo orario antimeridiano, per 25 ore settimanali. L'inserimento dei bambini nelle sezioni è distinto secondo il modello orario scelto dalle famiglie. Tutti gli orari di funzionamento includono la quota riservata all'insegnamento della religione cattolica.

Il 1° agosto 2013 è stato approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni il **nuovo accordo sulle sezioni primavera**. Si tratta di un Accordo con validità biennale che è stato sottoscritto dopo due anni molto difficili dal punto di vista del reperimento delle risorse necessarie a proseguire questo servizio. Adesso, dopo la sottoscrizione dell'accordo, si dovranno stipulare le intese regionali che tra i vari punti dovranno definire i criteri di contribuzione delle famiglie e i contratti applicabili al personale. Si tratta di un iter da seguire con grande attenzione. Il monitoraggio del MIUR sulle sezioni primavera pubblicato lo scorso anno, restituiva un quadro assai problematico. Emergeva infatti una grande frammentarietà dal punto di vista contrattuale, con una precarietà insostenibile del personale da un lato e con diffuse lacune e incertezze sul versante della formazione in servizio, degli orari, del rapporto educatori/numero di bambini dall'altro.

Chiavi di lettura

Il processo di generalizzazione della scuola dell'infanzia che si è bruscamente interrotto nel 2009, vede negli ultimi due anni un lievissimo aumento dei posti. Ciò grazie anche a quanto previsto sia lo scorso anno scolastico sia per il 2013/2014 nella circolare ministeriale n. 10/2013 sull'organico di diritto relativamente al divieto di effettuare **compensazioni** su altri ordini di scuola dei posti per **la scuola dell'infanzia** in presenza di richieste e/o liste di attesa. È evidente che tutto questo non è sufficiente.

Mentre da un lato si allungano un pò ovunque le liste d'attesa, aumentano i genitori in difficoltà a pagare la retta per la mensa e che per questo optano per l'orario antimeridiano. D'altro canto la crisi morde sull'economia delle famiglie e i tagli sempre più consistenti agli Enti Locali fanno venir meno le loro possibilità di intervento.

Inoltre, i tagli al personale Ata pesano in modo particolare sulla scuola dell'infanzia, dove i collaboratori scolastici svolgono una funzione importante anche sul piano della custodia e della cura dei bambini.

Il rischio di perdere la qualità e la funzione educativa di questo segmento di scuola è sempre più concreto.

Per queste ragioni la FLC ha lanciato da tempo una **vertenza infanzia** nella consapevolezza che questo segmento del sistema di istruzione è fondamentale per la vita delle persone e per lo sviluppo del paese. La proposta, contenuta nel Piano del lavoro presentato dalla CGIL nel mese di gennaio 2013, di un percorso di scolarità obbligatoria che vada dai tre ai 18 anni, è la naturale conseguenza delle elaborazioni che la FLC ha messo in campo a partire dal **documento "Scuola dell'infanzia: la scuola dell'essere e dell'avere – le 10 idee della FLC"** elaborato nel 2011 attraverso un percorso di ascolto e coinvolgimento delle scuole, delle lavoratrici, dei territori.

Come nostro costume e per la salvaguardia dei diritti dei bambini, suggeriamo ai Collegi dei docenti di rivendicare il rispetto di **tutte** le condizioni previste dalla circolare sulle iscrizioni per l'attuazione degli **anticipi**.

Ciò vale anche per l'iscrizione nei piccoli comuni, piccole isole e territori montani. Si ricorderà che il DPR 89/09 all'art. 2 comma 6 prevedeva la possibilità di iscrizione, nelle scuole situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni di bambini di età compresa tra i due e i tre anni. La **Corte costituzionale con sentenza n. 92/11** ha abrogato tale comma. Quindi allo stato anche in questi casi vale la norma generale che limita tale possibilità ai nati entro il 30 aprile 2014.

La FLC CGIL continuerà a sostenere il personale della scuola dell'infanzia nella difesa e nella tutela della sua professionalità e sarà al fianco dei genitori per garantire il diritto dei bambini ad una scuola vera e di qualità, contro tutti i tentativi di privatizzazione o di esternalizzazione.

Dopo la [lettera](#) inviata al Presidente del Consiglio Letta e alla Ministra Carrozza, per rendere maggiormente efficace la nostra azione, avvieremo una vera e propria **campagna nazionale** con i seguenti obiettivi:

- ripresa del processo di generalizzazione della scuola dell'infanzia e aumento del 10% del numero di sezioni di scuola statale attualmente funzionanti, vale a dire 2500 sezioni, all'interno di un **piano quinquennale che preveda l'apertura di 500 sezioni l'anno**.
- istituzionalizzazione **dell'obbligo di frequenza del terzo anno** per poi arrivare all'obbligatorietà di tutta la scuola dell'infanzia, secondo l'idea di un percorso di istruzione dai 3 ai 18 anni.
- **intesa nazionale con tutti gli attori istituzionali interessati**, stato regioni e comuni, e con le parti sociali che possa superare la frammentazione territoriale, mettere in campo sinergie, garantire risorse aggiuntive finalizzate a consolidare ed estendere questo segmento di qualità del nostro sistema di istruzione.

La tabella che inseriamo di seguito illustra bene quanto accaduto nell'ultimo quinquennio e risulta evidente che il numero di posti in più è assolutamente insufficiente alla luce dell'aumento degli alunni.

	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	Totale
Posti comuni	80.854	81.157 +303	81.216 +59	81.046 -167	81.352 +306	+501
Alunni	978.302	1.007.108 +28.806	1.011.154 +4.046	1.022.176 +11.022	1.025.992 +3.816	+47.690
Sezioni	42419	42686 +267	42779 +93	42.770 -9	42.937 +167	+518

PER SAPERNE DI PIÙ

Emergenza infanzia: un primo segnale da Palazzo Chigi (www.flcgil.it/@3903341)

Infanzia: si cominci da qui. Dalla scuola di tutti e di ognuno (www.flcgil.it/@3902229)

Finanziamenti statali sezioni primavera: arriva il Decreto di ripartizione (www.flcgil.it/@3901587)

Le 10 idee della FLC per la scuola dell'infanzia (www.flcgil.it/@3882826)

Indicazioni per il curricolo: occasione per la valorizzazione della scuola dell'infanzia (www.flcgil.it/@3898508)

2.2 La scuola primaria

Le novità

Nell'anno scolastico 2013/2014 si completa per la scuola primaria l'entrata a regime del DPR n. 89/09 quindi il calcolo degli organici dei docenti ha a riferimento le 27 ore settimanali per tutte e cinque le classi. Come già lo scorso anno, anche quest'anno **la FLC ha conseguito un importante risultato: le tre ore sottratte a ciascuna classe quinta possono rimanere nella disponibilità dello stesso istituto scolastico** come viene chiaramente precisato sia nella circolare sull'organico di diritto (n.10/2013) che nella circolare sull'organico di fatto (n. 18/2013)

Oggettivamente, rispetto alla pesantezza dei tagli che si sono abbattuti sulla scuola primaria, non si può certo considerare ciò una inversione di tendenza: si tratta tutt'al più di un pannicello caldo. Infatti, tutte le criticità manifestate e da noi denunciate negli anni precedenti permangono: docenti con orari spezzati e distribuiti tra un numero esorbitante di classi; ore di compresenza prosciugate pressoché completamente; progetti a secco di finanziamenti... in sintesi: oneri enormi a carico dei docenti per un'offerta formativa impoverita e peggiorata.

Le esigenze e le opzioni delle famiglie, ampiamente orientate verso il tempo pieno e modelli orari lunghi (30 ore o più), non trovano risposta; al contrario vengono loro riservati, tagli al tempo pieno, mancata concessione di organico e conseguenti riduzioni di orario.

Sempre più le scuole rischiano di trovarsi schiacciate tra il tentativo di cercare comunque di rispondere alle richieste delle famiglie e lo sforzo di salvare l'unitarietà e la qualità del progetto educativo e didattico.

I tagli pesanti al personale Ata hanno effetti sempre più gravi in quest'ordine di scuola: un aumento considerevole dei carichi di lavoro del personale in servizio, scuole più insicure, e non solo dal punto di vista igienico; senza dimenticare i molti casi di scuole costrette a ridimensionare l'offerta formativa o a rinunciare al suo ampliamento per mancanza di personale Ata.

Chiavi di lettura

Nel corso del quinquennio 2008-2013, la scuola primaria ha avuto una riduzione del 12,23% del personale docente per effetto dei tagli epocali del ministro Gelmini.

Ecco rappresentata la situazione nella tabella che segue:

	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	Totale
Posti comuni	229.259	216.833 -12.426	209.710 -7123	201.269 -8.441	201.227 -42	-28.032
Alunni	2.571.627	2.578.650 7.023	2.583.756 +5.106	2.573.127 -10.629	2.590.017 +16.890	+18.390
Classi	137.095	135.411 -1.684	133.855 -1.556	132.270 -1.585	132.217 -53	-4878

Sono dati drammatici che disegnano una situazione gravissima e densa di rischi, come abbiamo denunciato fin dall'annuncio dei tagli.

Il primo rischio è che si diffonda un malessere tale da indurre i collegi dei docenti ad optare per modelli orari sempre più ridotti. Il secondo rischio è che l'impossibilità di continuare a garantire orari prolungati insieme alla qualità dell'offerta, corroda lo storico e tradizionale legame tra le famiglie e la scuola primaria. D'altronde sono oramai esauriti anche i margini per tentare di sopperire ai guasti provocati dalla dissennata politica di tagli attraverso equilibrismi organizzativi e rinunce a prerogative contrattuali. È perciò viepiù necessario lavorare perché docenti, genitori, dirigenti, decisori politici locali siano tutti consapevoli dei danni che si stanno producendo e di chi ne porta la responsabilità.

La penuria di risorse e l'appesantimento dei carichi di lavoro si accompagnano sempre più spesso alla frustrazione individuale e al deteriorarsi della collegialità dentro alle scuole.

Il Collegio dei Docenti, già cardine della progettualità e dell'identità di ogni Istituto scolastico, rischia di vedere, nei fatti, venir meno il suo ruolo peculiare.

Il Collegio Docenti deve invece esercitare pienamente la propria funzione, dando concretezza alle proprie prerogative. In particolare:

- nell'elaborazione del POF potranno essere configurati modelli orari e organizzativi ispirati ai principi della modularità, della contitolarità, della equità di trattamento tra docenti e tra gruppi classe;
- tali principi dovrebbero trovare adeguata traduzione nei criteri di assegnazione dei docenti alle classi, che spetta al collegio proporre;
- è opportuno, a tal fine, evitare il criterio della prevalenza ed è importante fissare il numero massimo di docenti impegnati in una stessa classe;
- è ancora possibile elaborare un progetto che preveda l'utilizzo della compresenza per attività di rinforzo o individualizzate o per piccoli gruppi; a tale scopo rimane in essere la possibilità di riferirsi all'art. 28 del CCNL.
- vanno sempre garantite le attività alternative all'IRC;
- le due ore settimanali di programmazione sono cruciali per frenare la tendenza alla disgregazione del progetto educativo; esse vanno tutelate e difese strenuamente. Peraltro, il loro utilizzo è chiaramente definito nel CCNL e ciò le rende indisponibili ad ogni e qualsiasi diversa finalizzazione.

Pratica musicale. Il DM n. 8 del 31 gennaio 2011, relativo ad iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, stabilisce che l'insegnamento della musica curricolare nella primaria sia affidato prioritariamente a docenti in possesso dell'abilitazione in quest'ordine di scuola e di titoli di studio rilasciati dai Conservatori di Musica o dagli istituti Musicali Pareggiati, e prevede l'avvio, a partire dalla classe terza della primaria, di "Corsi di pratica musicale" finalizzati allo studio di uno strumento.

Riguardo all'insegnamento curricolare, i contratti sulle utilizzazioni degli ultimi anni hanno chiarito che esso può essere affidato ai docenti di scuola primaria, "al di fuori delle classi assegnate come titolare di posto comune, esclusivamente su base volontaria". Il [Contratto sulle utilizzazioni](#) disciplina la casistica ulteriore

Vi è invece assoluta incertezza sui corsi di pratica musicale. Premesso che su tutta questa partita è mancato un reale coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, ad oggi:

- non è noto l'elenco delle scuole e delle reti "autorizzate" a realizzare tali corsi
- non vi sono indicazioni sui modelli organizzativi
- non sono chiare le modalità di utilizzazione del personale di ruolo. Esiste solo la nota ministeriale n. 6657 del 4 agosto 2011 che prevede che ogni docente possa essere utilizzato per non più di tre ore (!) settimanali.

Per quanto riguarda **l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria**, sono confermati i criteri già sanciti lo scorso anno. Si veda a proposito, ultima in ordine di tempo, la CM 18 del 4 luglio 2013, sull'organico di fatto, che recita:

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate congiuntamente ad altri insegnamenti, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un'ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, (così come precisato dalla CM 10/13 n.d.r.) adotteranno le soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti specializzati in servizio nell'istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la certificazione

*richiesta per l'insegnamento della lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati nelle classi loro assegnate, nell'insegnamento della lingua inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, **sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale.***"

Per cui a differenza del docente che opera nelle classi "solo per l'insegnamento della lingua inglese" come insegnante specialista, il docente titolare di posto comune in possesso del titolo per insegnare la lingua inglese è tenuto ad operare "anche" per la lingua inglese, ma sullo stesso numero di classi che sono previste per tutti gli altri docenti a seconda dei criteri di utilizzo definiti in collegio docenti, e mai in altre classi "solo" per la lingua inglese.

Occorre ripristinare e generalizzare al più presto le condizioni che nel passato hanno garantito la qualità della scuola primaria nel nostro paese. Già dal mese di settembre la FLC si farà promotrice di una **sistematica iniziativa** in tal senso, riprendendo il documento "**Una scuola di primaria importanza - le 10 idee della FLC**".

PER SAPERNE DI PIÙ

I numeri della demolizione della scuola pubblica (www.flcgil.it/@3901731)

Le 10 idee della FLC per la scuola primaria (www.flcgil.it/@3882231)

Le iscrizioni: un momento importante (www.flcgil.it/@3898834)

Le attività alternative e l'insegnamento della lingua inglese (www.flcgil.it/@3898450)

La pratica musicale nella scuola primaria (<http://www.flcgil.it/@3897284>)

Chiarimenti sui corsi di lingua inglese (www.flcgil.it/@3893592)

2.3 La scuola secondaria di primo grado

Le novità

La secondaria di I grado è l'unico segmento del sistema pubblico di istruzione ad avere adottato complessivamente, sia sul piano della riduzione del personale che su quello ordinamentale, quanto stabilito dall'art. 64 della Legge 133/08 e dal relativo Piano programmatico. Si tratta pertanto di un osservatorio "privilegiato" per verificare la qualità, l'impatto e le conseguenze del riordino voluto dalla Gelmini.

I regolamenti di riferimento, DPR 81/09 (organici) e DPR 89/09 (ordinamenti), nonché il DM 37/09 sulle classi di abilitazione e sulla composizione delle cattedre, disegnano un profilo assai "dimagrito" e molto indebolito di questo grado del nostro ordinamento scolastico:

- monte ore settimanale di 29 ore con l'aggiunta di un'ora di approfondimento di materie letterarie, a fronte delle 33 ore medie del tradizionale tempo normale (ove si consideri la quasi generalizzazione della seconda lingua comunitaria)
- "lettere" e tecnologia con un'ora in meno ciascuna, rispetto al previgente ordinamento
- ora di approfondimento in materie letterarie, priva di una propria identità, che viene spesso utilizzata quale ora "tappabuchi" per completare l'orario d'obbligo dei docenti
- introduzione della possibilità di sostituire, a richiesta delle famiglie, la seconda lingua comunitaria con l'inglese potenziato
- tempo prolungato congelato a 36 ore comprensive della mensa (anche se la norma recita "elevabile" fino a 40 ore) con presenze sostanzialmente eliminate
- tutte le cattedre, sia nel tempo normale sia nel tempo prolungato, ricondotte a 18 ore
- numero degli alunni per classe enormemente aumentato, poiché le prime devono avere come divisore il numero di 27 e le classi successive devono avere mediamente 20 alunni per potersi costituire.

Inoltre, diversamente da quanto annunciato dall'ex ministro Gelmini, non è stata istituita alcuna disciplina denominata "Cittadinanza e Costituzione" con un proprio monte ore: è un insegnamento che, a fronte della forte riduzione oraria, rientra nell'area storico-geografica.

Chiavi di lettura

Sul piano culturale, su quello didattico, come su quello organizzativo le conseguenze dell'applicazione dei Regolamenti sono tutte pesantemente negative.

Sul piano culturale:

- è evidente il paradosso del depotenziamento dell'italiano e delle materie letterarie in generale: si passa dalle 11 ore del precedente ordinamento a 9 ore (10 con "l'ora di approfondimento"), nel momento in cui si dice che bisogna potenziare la "i" di italiano (chiave che apre le porte alla comprensione generale) e che bisogna insegnare "Cittadinanza e Costituzione"
- la possibilità di optare per "l'inglese potenziato", ha una duplice conseguenza negativa:
- l'inglese avrebbe la stessa consistenza oraria della lingua italiana
- l'opzione avverrebbe su scelta individuale delle famiglie, a scapito della seconda lingua comunitaria.

A ciò si aggiunga che tale opzione, anche se prevista con limitazioni nella annuale circolare sugli organici, va in direzione esattamente opposta rispetto alla raccomandazione dell'Europa di dotare i giovani di due lingue diverse oltre a quella materna.

Sul piano didattico e organizzativo:

- le restrizioni connesse alla istituzione del tempo prolungato (almeno due o tre rientri pomeridiani, esistenza della mensa) ne prefigurano nei fatti la scomparsa pianificata. Inoltre esso è di fatto trasformato in mero tempo lungo, visto che il tradizionale prolungamento e le compresenze, che consentivano flessibilità e progettualità, non esistono più
- l'impossibilità di un utilizzo flessibile dell'organico per via della saturazione delle cattedre comporta che:
 - a) le scuole siano costrette a formare cattedre variabili di anno in anno
 - b) i docenti di Italiano, storia e geografia possano avere un numero di classi spropositato
 - c) le assenze dei docenti (impossibili da evitare, nonostante le demagogie "antistatali" del Ministro Brunetta) non possano più essere fronteggiate con le ore a disposizione che lettere e il tempo prolungato consentivano
- ritorna alla grande, dopo decenni di buone pratiche didattiche, l'idea di insegnamento tutta centrata sul rapporto frontale, unilineare, tutto di "aula", su una didattica trasmissiva e autoritaria (un maestro, un libro, un voto);
- la gestione di classi numerose, che vedono spesso la presenza di alunni con disabilità (con poche ore di sostegno), e talora di un gran numero di alunni con esigenze specifiche (immigrazione, disagio sociale, handicap non riconosciuto per le norme più restrittive a tale riguardo), mette a dura prova la professionalità dei docenti;
- l'ennesima riduzione dell'organico di personale Ata, da un lato mette in questione la stessa apertura delle scuole nelle ore pomeridiane per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, dall'altro, non garantisce più un accettabile livello di vigilanza sugli alunni nell'ambito scolastico

È del tutto evidente che le misure fin qui adottate vanno nella direzione di un forte ridimensionamento sul piano culturale ed organizzativo della secondaria di primo grado. Contro questa deriva occorre utilizzare tutti gli strumenti che il Regolamento sull'autonomia (DPR 275/99) mette a disposizione al fine di offrire un servizio dignitoso sul piano culturale e didattico.

In particolare:

- evitare la costituzione di cattedre "mostri" per lettere. Pertanto occorre assegnare l'ora di approfondimento al docente (o uno dei docenti) di Italiano, storia e geografia della classe
- salvaguardare in ogni caso la seconda lingua comunitaria
- aumentare gli spazi di flessibilità oraria
- restituire al tempo prolungato le sue potenzialità
- effettuare scelte organizzative dei corsi ad indirizzo musicale sorrette da forti motivazioni pedagogiche.

PER SAPERNE DI PIÙ

Il regolamento del primo ciclo (www.flcgil.it/@3863455)

Ora di approfondimento nella scuola secondaria di I grado (www.flcgil.it/@3876609)

Corsi ad indirizzo musicale: una scelta di qualità (www.flcgil.it/@3868619)

2.4 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo

Le novità

Il Decreto ministeriale 254 del 16 novembre 2012, recante le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013: questo significa che le nuove indicazioni sono formalmente in vigore.

Le Indicazioni sono un documento potenzialmente di grande importanza, poiché costituiscono un quadro di riferimento unitario nazionale per l'elaborazione del curricolo di istituto. Per questo la FLC ha molto insistito perché il testo fosse frutto di un dibattito il più possibile ampio e che in ogni caso fosse previsto un monitoraggio dell'attuazione delle Indicazioni.

In questa direzione, anche se tardivamente, ci sembra orientata l'azione del Comitato scientifico costituito per delineare le misure di supporto alle Indicazioni nazionali. Infatti la **circolare con le misure di accompagnamento alle Indicazioni** prevede un monitoraggio delle modalità di realizzazione delle Indicazioni nazionali che sarà predisposto a livello nazionale, ma gestito su base regionale, con modalità capillari e interattive.

L'altro punto particolarmente importante per la FLC è la previsione di un piano di formazione, che è cosa assai diversa dalla informazione, poiché la formazione è finalizzata a costruire consapevolezza, a garantire informazione completa e approfondita, a stimolare processi di innovazione, a supportare la ricerca azione.

Ancora in questo **senso la bozza di circolare** interviene prevedendo nell'anno scolastico 2013-2014 secondo una duplice articolazione:

- a. iniziative informative, di primo livello, affidate alla responsabilità delle singole istituzioni scolastiche, che potranno comprendere la convocazione di collegi docenti tematici, l'attivazione di gruppi di lettura/riflessione, la nomina di figure di riferimento cui affidare compiti di coordinamento, la partecipazione degli insegnanti ad iniziative di informazione e formazione organizzate nel territorio da università, associazioni professionali, enti locali, gruppi di ricerca.
- b. iniziative di formazione e ricerca, di secondo livello, caratterizzate dalla riflessione e dall'approfondimento sperimentale degli elementi innovativi delle Indicazioni 2012, che potranno riguardare solo un contenuto numero di istituzioni scolastiche e di docenti. Gli esiti di questa attività saranno messi a disposizione delle scuole associate in rete che partecipano direttamente ai progetti formativi e potranno costituire risorse utili all'intera platea nazionale delle scuole e dei docenti...

Chiavi di lettura

In un paese democratico e consapevole della funzione della scuola, le Indicazioni devono diventare oggetto di attenzione e di dibattito dentro ed anche fuori la scuola.

La FLC è impegnata perché questo avvenga. Ricordiamo in questo senso l'[Iniziativa nazionale](#) del 30 ottobre 2012 e le tante iniziative formative/informative territoriali messe in campo dalle nostre strutture.

Le Indicazioni non vanno viste come un testo rigidamente prescrittivo, ma come uno strumento per esercitare responsabilmente l'autonomia scolastica in un quadro di garanzie unitarie.

Proprio per una questione di responsabilità, vi sono criticità che permangono e vanno tenute presenti e denunciate con chiarezza.

- Il testo delle Nuove indicazioni afferma e propugna una serie di operazioni per realizzare le quali **non ci sono le condizioni** ovvero azioni che non sono praticabili nel contesto che si è determinato per **effetto dei tagli e delle modifiche ordinamentali**. Ad esempio non si assume il problema delle condizioni

organizzative. **Il tempo scuola** innanzitutto. Processi di apprendimento/insegnamento significativi ed efficaci abbisognano di tempi distesi oltre che di un progetto educativo di scuola unitario che agisca come cornice di senso che connette i diversi interventi. Tutt'altro dalle riduzioni orarie, dalla frammentarietà, dalla giustapposizione, dal carattere emergenziale che caratterizzano oggi la quotidianità delle scuole. Lì, nello stesso tempo si sfarinano l'unitarietà del progetto, la modularità, la contitolarità.

- Le risorse finanziarie sulla formazione del personale restano, nonostante il lieve incremento, francamente inadeguate. **A tale proposito occorre ricordare che il contratto nazionale integrativo sulla formazione del personale destina le risorse direttamente alle scuole.**
- Le Indicazioni prevedono valutazione formativa e certificazione delle competenze, ma tutto ciò è inconciliabile con la valutazione numerica.
- La seconda lingua comunitaria:
È giusto pensare all'introduzione di una seconda lingua comunitaria ma è necessario:
 - dotare le scuole delle necessarie risorse di organico;
 - invertire la tendenza alla riduzione del tempo scuola.

PER SAPERNE DI PIÙ

Misure di accompagnamento e documento del CSN (www.flcgil.it/@3904801)

Incontro al Miur sulle misure di accompagnamento (www.flcgil.it/@3904149)

Il contratto sulla formazione per il 2013/2014 (www.flcgil.it/@3904147)

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le indicazioni nazionali (www.flcgil.it/@3900039)

Le indicazioni nazionali per la valorizzazione della scuola dell'infanzia (www.flcgil.it/@3898508)

Il seminario nazionale sulle indicazioni per il curricolo (<http://www.flcgil.it/@3897182>)

Sottoscritta l'ipotesi di Contratto Integrativo sulla formazione per l'a.s. 2013/2014 (www.flcgil.it/@3904147)

Capitolo 3 - IL SECONDO CICLO

3.1 L'obbligo di istruzione e il diritto dovere

Le novità

La legge finanziaria 2007 ha stabilito che l'istruzione sia impartita per almeno dieci anni, che l'età per l'accesso al lavoro sia elevata da quindici a sedici anni e che, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'adempimento dell'obbligo di istruzione debba consentire l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore. Il regolamento applicativo della legge del 2007, è stato emanato con il DM 139 del 22 agosto 2007.

In base alle norme successivamente emanate è attualmente possibile assolvere l'obbligo di istruzione:

- nei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (art. 64 della legge 133/08)
- a partire dai quindici anni, nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (art. 3 del DLgs 167/11)
- mediante l'educazione parentale (norme varie emanate dal MIUR)

Inoltre i regolamenti di riordino della secondaria di II grado emanati nel giugno 2010 hanno declinato l'obbligo di istruzione in maniera assai differenziata tra Licei da una parte e Istituti Tecnici e Professionali dall'altra.

A completamento del quadro normativo il DM 9 del 27 gennaio 2010, diramato con la nota 1208 del 12 aprile, ha previsto che, dall'a.s. 2009/2010 e sino all'entrata in vigore delle norme di armonizzazione di tutte le certificazioni scolastiche, il modello di certificazione dell'assolvimento dell'obbligo è compilato per tutti gli studenti e rilasciato su richiesta degli interessati. Ai diciottenni non scrutinati alla fine della seconda classe della scuola secondaria superiore viene rilasciata d'ufficio l'attestazione del proscioglimento dell'obbligo di istruzione.

Strettamente intrecciato con l'obbligo di istruzione è l'istituto del diritto dovere all'istruzione e alla formazione introdotto nell'ordinamento scolastico dalla Legge Moratti n. 53/03 e dal DLgs 76/05. In particolare la legge 53/03:

- ha abrogato la Legge 9/99 che aveva elevato di un anno l'obbligo di istruzione;
- ha previsto una forma molto più "leggera" di obbligo definito diritto dovere all'istruzione e alla formazione; ha previsto che "la Repubblica" assicuri "a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età";
- ha stabilito che l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale.

Il DLgs 76/05, nel definire norme di settore più dettagliate, stabilisce le modalità riguardanti la graduale attuazione del diritto dovere nonché la gestione della fase transitoria. Tale fase si sarebbe conclusa al momento dell'adozione dei provvedimenti relativi al riordino della secondaria di II grado e alla messa a regime dei percorsi di leFP.

Chiavi di Lettura

La possibilità di assolvere all'obbligo di istruzione anche nei sistemi regionali di formazione professionale o, a partire dai 15 anni, nell'apprendistato qualificante, produce una inaccettabile e precoce separazione tra adolescenti; perché essi hanno invece ancora

bisogno di una comune educazione culturale e civile di base, di condividere saperi e luoghi di apprendimento per poter consapevolmente fare scelte sul proprio futuro formativo che non siano determinate, pressoché unicamente, dalle condizioni, culturali, sociali ed economiche di partenza.

Ulteriore separazione si produce all'interno dello stesso sistema di istruzione statale, ripartito in tre diversi e gerarchicamente sovraordinati canali, i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali. Il complesso delle norme sulla scuola secondaria di secondo grado, introdotte dal Governo Berlusconi, ha fatto saltare l'ipotesi di costruzione di un biennio unitario entro il quale assolvere l'obbligo elevato, nonché l'ipotesi, avviata ai tempi del ministero Fioroni, circa l'equivalenza formativa e l'acquisizione di uno zoccolo comune di competenze culturali di cittadinanza.

Nella concreta pratica educativa è assolutamente indispensabile mettere in campo azioni finalizzate:

- a realizzare un forte raccordo tra il primo ciclo di istruzione e il biennio successivo (continuità e unitarietà del curriculum dell'obbligo di istruzione)
- a declinare, per tutte le tipologie di percorsi, i saperi e le conoscenze in riferimento agli assi culturali e alle competenze chiave di cittadinanza
- a progettare interventi educativi che consentano di raggiungere sia gli obiettivi comuni per tutti, sia di coltivare le inclinazioni di ciascuno
- a utilizzare in maniera intensiva ed estesa la didattica laboratoriale anche mediante un profondo ripensamento nell'uso e nella progettazione degli spazi "fisici" scolastici
- a rafforzare le competenze pedagogico-didattiche e psico-relazionali dei docenti impegnati con studenti di questa fascia di età.

Come è noto la CGIL, nel Nuovo Piano del Lavoro, ha posto come esigenza ineludibile per il rilancio sociale ed economico dell'Italia, quella di un forte investimento sui sistemi della conoscenza, in generale, e sull'istruzione, in particolare. La CGIL ha proposto il superamento del diritto-dovere e l'elevamento dell'obbligo scolastico a 18 anni nella consapevolezza che l'innalzamento dei livelli di istruzione rappresenta ormai un nodo strategico per lo sviluppo democratico del Paese.

PER SAPERNE DI PIÙ

Le iscrizioni: un momento importante (www.flcgil.it/@3898834)

Obbligo di Istruzione: il modello per la certificazione delle competenze (www.flcgil.it/@3870989)

Ripartizione dei finanziamenti per il diritto-dovere (www.flcgil.it/@3897446)

3.2 La scuola secondaria di secondo grado

Le novità

La struttura ordinamentale

La secondaria di II grado è formata da **tre ordini** di scuola: Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali. È opportuno segnalare che Tecnici e Professionali, non previsti dalla Legge Moratti (L. 53/03), sono stati reintrodotti con la Legge 40/07.

Le tre tipologie di percorsi sono stati riordinati da specifici Regolamenti adottati in applicazione dell'art. 64 della Legge 133/08: il DPR 87/10 per gli istituti Professionali, il DPR 88/10 per gli Istituti Tecnici, il DPR 89/10 per i Licei.

Da un punto di vista ordinamentale i percorsi hanno **durata** quinquennale ripartiti in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. Tale strutturazione supera quella tradizionale di biennio e triennio.

I **Tecnici e Professionali** hanno un **orario settimanale** di 32h di lezione: nel primo biennio sono previste 660h per l'area d'istruzione generale e 396h per l'area d'indirizzo; nel secondo biennio e nel quinto anno 495h sono dedicate all'area d'istruzione generale e 561h all'area d'indirizzo.

I **Licei** hanno un **orario** variabile che va da 27 a 34 ore settimanali a seconda della tipologia di percorso. Non è possibile individuare un'area d'istruzione generale ed un'area di indirizzo. In nessun Liceo sono previste ore di laboratorio né è più prevista la figura dell'Insegnante Tecnico Pratico

I percorsi degli Istituti Professionali e degli Istituti tecnici sono classificati in base a settori, indirizzi, articolazioni, opzioni

Gli **Istituti Professionali** in base al DPR 87/10 prevedono **due settori**: Servizi e Industria e Artigianato. Nell'ambito del settore Servizi sono previsti quattro **indirizzi**: "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", "Servizi socio Sanitari", "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", "Servizi Commerciali". Nel settore Industria e Artigianato sono previsti due Indirizzi: Produzioni industriali e artigianali, Manutenzione ed Assistenza Tecnica. Alcuni indirizzi prevedono una o più **articolazioni**. Singolare il caso dei Servizi commerciali in cui sono previste tre diverse ambiti o curvature (!).

In applicazione del Regolamento di riordino degli istituti professionali, è stato predisposto, con il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2012, il **repertorio delle opzioni** in cui articolare ulteriormente le aree di indirizzo del triennio. Il repertorio, periodicamente aggiornato per corrispondere a nuovi fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo nonché a seguito di specifico monitoraggio previsto dal Regolamento di riordino, prevede dieci opzioni. In realtà alcune opzioni, ad esempio "Produzioni artigianali del territorio" "Manutenzione dei mezzi di trasporto", racchiudono un numero imprevedibile di "sub-opzioni".

Il DPR 88/10 prevede che i percorsi degli **istituti tecnici** facciano riferimento a **due macro settori**: economico, tecnologico. Ogni settore è a sua volta diviso in **indirizzi**: due per l'economico (amministrazione, finanza e marketing; turismo), nove per il tecnologico (meccanica, mecatronica ed energia; trasporti e logistica; elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; grafica e comunicazione; chimica, materiali e biotecnologie; sistema moda; agraria, agroalimentare e agroindustria; costruzioni, ambiente e territorio). Vari indirizzi prevedono ulteriori **articolazioni**.

In applicazione del Regolamento di riordino degli istituti tecnici, è stato predisposto, con il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2012, il **repertorio delle opzioni** in cui articolare ulteriormente le aree di indirizzo del triennio. Il repertorio, periodicamente aggiornato per corrispondere a nuovi fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo

nonché a seguito di specifico monitoraggio previsto dal Regolamento di riordino, prevede dieci opzioni. Il medesimo DI regola anche il percorso per il conseguimento della specializzazione in "Enotecnico" (allegato B11), attraverso la frequenza di un sesto anno dell'indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria», articolazione «Viticoltura ed enologia».

Il DPR 89/10 prevede **6 tipologie di licei**: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane. In realtà tra **opzioni, sezioni, indirizzi** (6 per i Licei Artistici), **sub indirizzi** (nell'indirizzo Design del Liceo Artistico se ne contano almeno sette) non previsti esplicitamente dal Regolamento ma di fatto funzionanti, i Licei sono molti di più.

Da segnalare che **a partire dall'a.s. 2014/15** in applicazione del DPR 52/13 saranno attivati sezioni ad indirizzo sportivo. **Il Liceo sportivo è incardinato nel liceo scientifico**, con il medesimo monte ore e con l'eliminazione della "Lingua e cultura latina" "Disegno e storia dell'arte" e con la riduzione di un'ora di filosofia nel triennio. Tali discipline sono così sostituite

- primo biennio: + 3 ore di Discipline Sportive, + 1 ora di Scienze motorie e sportive, + 1 ora di Scienze naturali;
- secondo biennio e quinto anno: + 3 ore di "Diritto ed economia dello sport", + 2 ore discipline sportive, + 1 Scienze motorie e sportive.

In **prima applicazione** è prevista l'istituzione di **una sezione di liceo sportivo per provincia**. Ulteriori sezioni potranno essere istituite "qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale".

Curricoli

Per la costruzione del curriculum le norme di riferimento sono:

Istituti Professionali

- l'allegato A del DLgs 226/05 che definisce il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione
- l'allegato A del DPR 87/10 che definisce il PECUP degli istituti professionali;
- gli allegati B, B1, B2, B3, B4, C, C1 e C2 del DPR 87/10 che definiscono anche i piani di studio delle varie tipologie di percorsi
- le Direttive n. 65 del 28 luglio 2010 (primo biennio) e n. 5 del 16 gennaio 2012 (triennio) con le quali sono state emanate le Linee guida finalizzate alla definizione del passaggio al nuovo ordinamento e alla articolazione dei risultati di apprendimento in competenze abilità e conoscenze.
- il DI 24 aprile 2012. con il quale sono stati definiti "profili" dello studente per ciascuna opzione del triennio
- la Direttiva n. 70 dell'1° agosto 2012 con la quale sono state emanate le schede disciplinari delle opzioni.

Istituti Tecnici

- l'allegato A del DLgs 226/05 che definisce il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione
- l'allegato A del DPR 88/10 che definisce il PECUP degli istituti tecnici;
- gli allegati B, B1, B2, C e da C1 a C9 del DPR 88/10 che definiscono anche i piani

di studio delle varie tipologie di percorsi

- le Direttive n. 57 del 15 luglio 2010 (primo biennio) e n. 4 del 16 gennaio 2012 (triennio) con le quali sono state emanate le Linee guida finalizzate alla definizione del passaggio al nuovo ordinamento e alla articolazione dei risultati di apprendimento in competenze abilità e conoscenze.
- il DI 24 aprile 2012 con il quale sono stati definiti i "profili" dello studente per ciascuna opzione del triennio.
- la Direttiva n. 69 dell'1° agosto 2012 con la quale sono state emanate le schede disciplinari delle opzioni.

Licei

- l'allegato A del DLgs 226/05 che definisce il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione
- l'allegato A del DPR 89/10 che definisce il PECUP per il sistema liceale;
- gli allegati B, C, D, E, F e G del DPR 89/10 che definiscono i piani di studio delle varie tipologie di liceo
- il DM 211/10 che definisce le "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali".

Gli strumenti organizzativi previsti dai Regolamenti di riordino

Istituti Tecnici e Professionali

Gli istituti tecnici possono utilizzare la **quota di autonomia del 20%** "sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa." Nell'ambito del primo biennio e del successivo triennio non è possibile ridurre più del 20% ciascuna disciplina prevista dal piano di studi. L'utilizzo della quota di autonomia ha conseguenze sulla definizione dell'organico di istituto dei docenti.

Con l'emanazione dei decreti sulle opzioni è stato chiarito che gli **spazi di flessibilità** (pari al 30% per il secondo biennio, al 35% per il quinto anno nei tecnici, e 35% e 40% nei Professionali), non sono a disposizione delle singole istituzioni scolastiche, ma sono utilizzabili esclusivamente a livello nazionale per la definizione del repertorio delle opzioni.

È prevista la possibilità di:

- costituire un **comitato tecnico/scientifico** composto da docenti ed esperti del mondo del lavoro ed accademico, con "*funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità*"
- articolare il Collegio dei docenti in **Dipartimenti** per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa
- stipulare contratti d'opera con **esperti** del mondo del lavoro e delle professioni ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa.

Licei

La **quota di autonomia** rimessa alle istituzioni è pari al 20% per il primo biennio e il quinto anno, al 30 % per il secondo biennio. Inoltre ciascuna disciplina non può essere ridotta per più di un terzo nell'arco dei cinque anni e non possono essere soppresse le discipline previste per l'ultimo anno. L'utilizzo della quota di autonomia ha conseguenze sulla definizione dell'organico di istituto dei docenti.

È prevista la possibilità di:

- costituire un **comitato scientifico** composto da docenti ed esperti del mondo del lavoro ed accademico, con "*funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità*"
- articolare il Collegio dei docenti in **Dipartimenti** per il sostegno alla progettazione formativa e alla didattica
- organizzare **attività ed insegnamenti facoltativi** coerenti con il profilo culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale

Chiavi di lettura

Il **primo elemento** immediatamente rilevabile dei Regolamenti di riordino è la forte riduzione dell'orario curricolare che, insieme alle norme sulla costituzione delle classi, alla riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre, svela il carattere economico e non pedagogico di queste misure. Riguardo poi agli Istituti Tecnici e Professionali la riduzione media del 30% delle attività di laboratorio rispetto al precedente ordinamento, al di là di vuoti slogan propagandistici degli ex ministri Tremonti-Gelmini, vanno nella direzione opposta ad una vera politica di rilancio dell'istruzione tecnica e professionale.

Il **secondo elemento** è la forte differenziazione/divaricazione, soprattutto nel primo biennio, dell'area comune tra licei e istituti tecnici e professionali che codifica, anche normativamente, la strutturazione gerarchica dei percorsi nell'ambito del secondo ciclo educativo di istruzione e formazione.

Il **terzo elemento** è rappresentato dalla sostanziale incomunicabilità tra i documenti programmatici necessari alle scuole per costruire il curricolo. Da un lato le "Indicazioni Nazionali" dei Licei adottate con il DM 211/2010, costruite secondo la tradizione dei Programmi ministeriali con opzioni culturali spesso assai arretrate (basti pensare all'attacco inusitato all'obbligo di istruzione) e con pulsioni centralistiche evidenti, dall'altro le Linee Guida (biennio, triennio e opzioni) degli istituti tecnici e professionali con

- il riferimento al quadro normativo dell'Unione Europea;
- i richiami alla necessità di una forte integrazione tra cultura umanistica, scientifica e tecnologica;
- l'attenzione al problema della continuità con il primo ciclo di istruzione;
- i richiami continui al Regolamento sull'obbligo di istruzione e agli Assi culturali;
- le raccomandazioni alla pratica della didattica laboratoriale, alla progettazione per competenze e, più in generale, agli aspetti didattici trasversali.

Tuttavia le Linee Guida, pur rappresentando un positivo avanzamento rispetto alle Indicazioni per i Licei, si trovano in una situazione di grande ambiguità, anche organizzativa, rispetto al contesto normativo. In altre parole emerge un forte iato tra la dimensione teorica, condivisibile, e la dimensione reale di forti riduzioni, che ne pregiudicano pesantemente la fattibilità.

Un **quarto elemento** è la constatazione del totale fallimento delle Misure di accompagnamento pomposamente annunciate nei tre Regolamenti di riordino. Questo aspetto insieme allo scarso coinvolgimento delle scuole, anche nella prospettiva di un lavoro incessante di revisione, rischia di rendere, ad esempio, le pur positive indicazioni delle Linee guida degli istituti tecnici e professionali, lettera morta.

Un **quinto elemento** è rappresentato dall'incapacità di saper governare le stesse innovazioni introdotte nei Licei dal DPR 89/10:

- L'avvio della CLIL (**Content and Language Integrated Learning**), nel Liceo Linguistico è avvenuto in una situazione che definire caotica è un puro eufemismo: enormi problemi riguardo alla formazione del personale dedicato, nessuna certezza se la scelta dell'insegnamento è annuale o pluriennale, silenzio assoluto su

eventuali conseguenze sull'organico d'istituto e sulla mobilità in entrata.

- Nel liceo artistico il mancato governo del Laboratorio Artistico del biennio con carattere orientativo rispetto agli indirizzi del triennio, le ondivaghe indicazioni ministeriali rispetto alle ulteriori articolazioni di alcuni indirizzi (ad esempio Design e Arti figurative) stanno creando enormi problemi di tenuta dell'identità degli istituti oltre che conflittualità inenarrabili nelle istituzioni scolastiche.
- Nel Liceo scientifico e, soprattutto, nell'opzione "Scienze applicate" emergono tutti i danni determinati dalla sciagurata scelta di eliminare le attività di laboratorio.

Per l'unica vera novità, il Liceo Musicale e Coreutico, l'attivazione delle relative sezioni è avvenuta con modalità caotiche e spesso poco trasparenti.

A fronte di quanto sopra descritto è tuttavia necessario cogliere le pur scarse possibilità e gli spazi previsti dalla normativa sull'autonomia, peraltro continuamente evocata dal MIUR. Ciò al fine di soddisfare, da un lato, la duplice esigenza di **garantire un'offerta formativa dignitosa** dal punto di vista della qualità e, dall'altro, quella di denunciare e rendere espliciti i danni prodotti dalla politica di taglio perseguita dal Governo contro la scuola pubblica. In particolare:

- realizzare un forte **raccordo** tra il primo ciclo di istruzione e il biennio successivo (continuità e unitarietà del curriculum dell'obbligo di istruzione)
- programmare specifiche attività di **formazione** finalizzate al sostegno dei docenti, messi duramente alla prova dai tagli e facilmente esposti a fenomeni di rassegnazione e/o smarrimento
- incrementare la pratica della **programmazione collegiale** delle attività, soprattutto nel biennio, in modo da utilizzare al meglio gli angusti spazi previsti per l'ordinaria attività scolastica.
- sviluppare al massimo la possibilità, prevista dal DPR 275/99, di **costruzione di reti**, soprattutto da parte di scuole già interessate da sperimentazioni parziali o globali, per la definizione di azioni comuni che arricchiscano l'offerta formativa, in particolare per quanto attiene all'uso dei laboratori.

Riguardo specificatamente i **Licei**

- **declinare le discipline**, soprattutto del primo biennio, in relazione agli assi culturali e alle competenze chiave di cittadinanza
- progettare gli interventi educativi in relazione alle **competenze chiave** per l'apprendimento permanente definite nel 2006 dalla Commissione Europea richiamate dal DPR 89/10 ma che non hanno avuto alcun riflesso nella elaborazione delle "Indicazioni Nazionali"
- avviare una metodologia di **apprendimento attivo**, di tipo laboratoriale, anche finalizzata alla riduzione della divaricazione con tecnici e professionali parallela alla divaricazione conoscenze/competenze non trascurando l'impegno per una maggiore diffusione dell'alternanza scuola/lavoro

Inoltre anche a sostegno ed in solidarietà con le lavoratrici ed i lavoratori precari vanno rifiutati orari e prestazioni aggiuntive oltre l'orario curricolare previsto dagli ordinamenti, vecchi e nuovi.

Infine, occorre ricordare che i tre Regolamenti prevedono che il Ministro dell'Istruzione ogni tre anni presenti al Parlamento uno specifico rapporto relativo al monitoraggio e alla valutazione del riordino. Il **primo Rapporto** dovrebbe essere presentato entro il 2013. Esso potrebbe rappresentare indubbiamente un momento assai importante per un primo bilancio dell'attuazione delle norme dell'ex ministro Gelmini, riguardando non solo la

quantificazione dei tagli di personale e dei relativi risparmi realizzati, ma anche l'impatto delle scelte effettuate sulla qualità complessiva della secondaria di II grado e le proposte di rilancio di questo importantissimo segmento del sistema educativo. È assai probabile, invece, che data la situazione politica, l'appuntamento con il Primo Rapporto diventerà un mero adempimento formale privo di qualsiasi progettualità riformatrice e tutto teso a fornire dati numerici e informare il Parlamento sullo stato dell'arte riguardo all'emanazione degli atti secondari previsti dai Regolamenti.

PER SAPERNE DI PIÙ

Parole nuove per la scuola secondaria di II grado (www.flcgil.it/@3892668)

La mappa digitale del II ciclo del sistema educativo (www.flcgil.it/@3888442)

Scheda FLC CGIL Autonomia e flessibilità (www.flcgil.it/@3889362)

3.3 Il Sistema nazionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)

Le novità

La "**seconda gamba**" del secondo ciclo del sistema educativo è rappresentata dal sistema dell'Istruzione e Formazione professionale (leFP), di competenza regionale.

Il Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 definisce una serie di **livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** inerenti i percorsi di leFP ed in particolare definisce i titoli di studio che tali percorsi possono erogare: le qualifiche triennali e i diplomi professionali quadriennali. Il medesimo decreto demanda a successivi accordi in Conferenza Stato Regioni e in Conferenza Unificata la concreta attivazione di questo segmento del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. In attesa di questi atti gli istituti professionali statali hanno continuato a rilasciare, in regime surrogatorio, le qualifiche professionali.

Gli accordi del 2010, 2011 e 2012

Il **29 aprile 2010** in sede di Conferenza Stato Regioni viene sottoscritto l'accordo che ha definito le modalità di avvio del primo anno dei percorsi di leFP e, in prima applicazione, il Repertorio nazionale delle figure professionali relativo a 21 qualifiche professionali e a 21 diplomi professionali. Tale accordo, se, da una parte, metteva ordine nel caotico campo degli ordinamenti regionali delle qualifiche, dall'altra, prevedeva l'emanazione, da parte di ogni Regione, di una serie di disposizioni attuative. Poiché quasi nessuna regione ha legiferato, gli istituti professionali statali anche per l'anno scolastico 2010/2011 hanno attivato, in "regime surrogatorio", i percorsi di qualifica triennale secondo il previgente ordinamento.

Il **16 dicembre 2010** in sede di Conferenza Unificata viene sottoscritta una ulteriore intesa che prevede che gli istituti professionali, in **regime sussidiario**, previo accordo tra ciascuna Regione e il competente Ufficio Scolastico Regionale, possano rilasciare le qualifiche e i diplomi tecnici, utilizzando gli spazi di flessibilità e le quote di autonomia previste dal DPR 87/10, mediante la definizione di due distinti percorsi (sussidiarietà integrativa e sussidiarietà complementare) che si intrecciano con i percorsi ordinamentali statali. Questo **compromesso** è stato raggiunto sulla base di una duplice consapevolezza:

- la maggior parte delle regioni non è in grado, né ha risorse, per attivare autonomi percorsi di leFP ai sensi dell'accordo del 29 aprile 2010
- lo Stato centrale non ha le risorse da trasferire alle regioni per attivare l'leFP a regime.

L'**esito** è il seguente: le regioni ottengono il risultato di attivare comunque i percorsi di leFP definiti dagli accordi e dalle programmazioni territoriali e ottengono il rinvio sine die riguardo all'effettiva applicazione di alcuni LEP per i Centri di Formazione Professionale; lo Stato ottiene il risultato che l'leFP parta su tutto il territorio nazionale a costo zero. Inoltre, mediante tabelle di corrispondenza, diventano spendibili le qualifiche acquisite in base al previgente ordinamento.

Tra gennaio e maggio 2011 sono state sottoscritte le intese in tutte le regioni, che hanno consentito a partire dall'a.s. 2011/2012, seppure in maniera un pò zoppicante, l'avvio dei percorsi di leFP su tutto il territorio nazionale.

Il **27 luglio 2011** sono stati sottoscritti altri due Accordi che riguardano l'leFP.

Il primo Accordo, sottoscritto in sede di Conferenza Stato Regioni, riguarda gli atti necessari "per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226".

Tra l'altro in base a tale accordo:

- vengono messi a regime, a partire dall'a.s. 2011/2012, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale
- viene istituito il Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale costituito da "figure nazionali" di differente livello
- sono adottati i modelli e relative note di compilazione per l'attestato di qualifica professionale e per il diploma professionale.

Il secondo Accordo, sottoscritto in sede di Conferenza Unificata, riguarda, invece, la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al DLgs. 226/05.

Il **19 gennaio 2012** è stato sottoscritto un ulteriore accordo in Conferenza Stato-Regioni che ha istituito un'altra qualifica professionale, la ventiduesima, riferita alla figura di "Operatore del mare e delle acque interne", e ha ridefinito la figura di operatore del benessere con due indirizzi: "Acconciatura" ed "Estetica".

Da segnalare infine che l'**art. 6 del Decreto Legge 28 giugno 2013** n. 76 "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" (G.U. n. 150 del 28 giugno 2013), interveniva sul Regolamento degli Istituti Professionali (DPR 87/10), "colmando" un **presunto buco normativo** relativo agli spazi di flessibilità nel terzo anno dei percorsi sussidiari di Istruzione e Formazione Professionale Sussidiaria (IeFP). Lo stesso articolo 6 stabiliva una **forte divaricazione** tra i percorsi in sussidiarietà integrativa e quelli in sussidiarietà complementare.

La FLC CGIL aveva manifestato forti **perplessità** sull'utilità della norma e **preoccupazione** su una serie di emendamenti finalizzati a fissare un termine, peraltro breve, all'esistenza dell'IeFP sussidiaria. A fine luglio il Senato ha cancellato l'articolo.

Chiavi di lettura

In questo proliferare di accordi ed intese si impone come una necessità non più rinviabile quella di un **coordinamento** con i regolamenti di riordino degli istituti tecnici e professionali. Non a caso su questo aspetto sono intervenuti due disposizioni legislative:

- il Decreto Legge 98/11, convertito nella Legge 111/11 che, all'art. 19 comma 16, prevede l'adozione, entro 12 mesi, di un apposito decreto finalizzato a "garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale" con le "intervenute modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore";
- il Decreto Legge 5/12, cosiddetto di "semplificazione", convertito nella Legge 35/12, che all'art. 52 comma 1 prevede l'adozione di Linee guida finalizzate, tra l'altro, "a realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni.

Nonostante l'emanazione delle Linee Guida previste dal DL 5/12 la **situazione** rimane ancora particolarmente **caotica**. La difficoltà nell'emanazione delle disposizioni di dettaglio è determinata essenzialmente da uno scontro sulle competenze tra Stato e Regioni. Occorre infatti ricordare che l'IeFP pur essendo materia di competenza esclusiva delle Regioni va a innestarsi su aspetti, quali l'obbligo di istruzione e valore legale del titolo di studio, che sono invece competenze specifiche dello Stato centrale.

A questo occorre aggiungere che è mancata una specifica formazione per i docenti degli istituti professionali riguardo alle modalità di **raccordo** e progettazione dei nuovi percorsi leFP con i **percorsi ordinamentali** definiti dal Regolamento di riordino soprattutto nell'ambito della sussidiarietà integrativa.

Inoltre con l'a.s. 2013/2014 i **diplomi triennali di qualifica** saranno rilasciati, per la prima volta, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 226/05. Appare assolutamente indispensabile che vengano concordate tra Stato e Regioni regole comuni di effettuazione degli **esami**.

Infine, da un punto di vista istituzionale l'avvio del sistema nazionale di leFP, con la contestuale fine del regime surrogatorio e il passaggio alle regioni della competenza esclusiva in tema di qualifiche e diplomi professionali, pone problemi di grande rilievo riguardo all'**identità** e alla "mission" degli stessi istituti professionali e dei percorsi quinquennali. Infatti l'avvio in regime sussidiario dei percorsi leFP creerà relazioni sempre più forti tra questi istituti e le Regioni e sempre più deboli con lo Stato con conseguenze a breve-medio termine imprevedibili

PER SAPERNE DI PIÙ

Parole nuove per la scuola secondaria di II grado (www.flcgil.it/@3892668)

La mappa digitale del II ciclo del sistema educativo (www.flcgil.it/@3888442)

Scheda FLC CGIL Autonomia e flessibilità (www.flcgil.it/@3889362)

Spazi di flessibilità nell'istruzione e formazione professionale: aggiornamenti (www.flcgil.it/@3904335)

3.4 Referenziazione dei titoli di studio al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)

Le novità

Come è noto la **Raccomandazione** del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del **23 aprile 2008** ha istituito l'**European Qualification Framework (EQF)**, con l'obiettivo "di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore sia per l'istruzione e la formazione professionale."

La Raccomandazione impegna gli Stati membri ad usare il Quadro europeo delle qualificazioni come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualificazioni dei diversi sistemi nazionali e "per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza"

Da un punto di vista tecnico l'**EQF "è una griglia di referenziazione**, funzionale a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni rilasciate nei Paesi membri" dell'Unione Europea. Il "confronto si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a *learning outcomes* (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura **ad otto livelli**"

Il 20 dicembre 2012 in sede di **Conferenza Stato – Regioni** è stato **sottoscritto l'accordo** con il quale è adottato il "**Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF**" nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Nel Rapporto si utilizza il termine "qualificazione" in riferimento ai titoli e alle certificazioni rilasciati "da un'autorità competente a fronte di standard e regole pubbliche e riconosciute".

Il rapporto, che ha avuto diverse stesure, è stato curato da un Gruppo tecnico composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e del Ministero dell'Istruzione e dall'Isfol. Lo scorso 29 maggio il Ministero del Lavoro e l'Isfol, in rappresentanza di tutte le Autorità nazionali e regionali, hanno presentato il Rapporto di Referenziazione Nazionale alla Commissione Europea e ai Paesi che aderiscono al Quadro EQF.

Con **successive versioni** del Rapporto Nazionale dovranno essere referenziate anche:

- le ulteriori qualificazioni rilasciate dalle Regioni e Province Autonome
- le abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate

La **revisione** e l'aggiornamento del Rapporto avverrà con cadenza annuale

Questo è il quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente relative al **settore dell'istruzione** come risulta dall'allegato B all'Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 20 dicembre 2012.

Livello EQF	Tipologia di qualificazione
1	Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione
2	Certificazione delle competenze di base acquisite in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
3	Attestato di qualifica di operatore professionale
4	Diploma professionale di tecnico
	Diploma liceale
	Diploma di istruzione tecnica
	Diploma di istruzione professionale
5	Certificato di specializzazione tecnica superiore
	Diploma di tecnico superiore

Chiavi di lettura

La FLC CGIL, tenuto conto della rilevanza e delle ricadute del processo di referenziazione e dello scarso coinvolgimento dei lavoratori che operano nei settori della conoscenza e delle loro rappresentanze sindacali (al questionario pubblicato sul sito dell'ISFOL, scadenza lo 17 agosto 2012, hanno risposto 150 persone!), ha chiesto ripetutamente e, fino ad oggi, senza successo, la convocazione urgente presso il MIUR e il Ministero del Lavoro di uno specifico incontro che affronti in maniera trasparente tutte le problematiche connesse alla concreta applicazione dell'EQF nel nostro paese.

Nel merito l'aspetto che indubbiamente suscita le maggiori **perplexità**, è il **livello 4** nel quale sono posizionati i Diplomi quinquennali della secondaria di II grado, il Diploma quadriennale di tecnico che si consegue nell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e il Certificato di specializzazione tecnica superiore che si consegue attraverso i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). Su questo aspetto il Rapporto fa uno specifico approfondimento e giustifica la scelta utilizzando il concetto di "best fit" (migliore posizionamento) in relazione al posizionamento di questi "titoli" nel sistema delle qualificazioni italiane nonché dell'analisi dei descrittori di *learning outcomes* (risultati dell'apprendimento) desunti dalle norme di settore.

La scelta non appare convincente e, a parere della FLC CGIL, dovrà essere discussa nuovamente nella fase di revisione annuale del Rapporto.

PER SAPERNE DI PIÙ

Accordo in Conferenza Stato-Regioni sull'EQF (www.flcgil.it/@3898858)

Lo stato dell'arte dell'EQF in Italia (www.flcgil.it/@3895214)

Capitolo 4 - INCLUSIONE E INTEGRAZIONE

4.1 L'insegnamento della religione cattolica e le attività alternative

Le novità

Nel corso di questi 2 ultimi anni scolastici, grazie all'azione e alle denunce della FLC, l'Amministrazione ha provveduto a sanare alcune situazioni inaccettabili e discriminatorie, nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Ora la legalità è stata ripristinata sia per quanto riguarda l'opzione relativa alle tipologie di alternativa all'IRC, sia per quanto riguarda il ruolo dei docenti di IRC e di alternativa alla IRC in merito della valutazione degli alunni, ambedue chiamati ad esprimersi sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto, nel quadro dell'attribuzione del credito scolastico (cfr OM n. 42 del 6 maggio 2011, art. 8 comma 13 e 14).

Il diritto a scegliere se avvalersi o meno dell'IRC è pienamente riconosciuto, vigente ed esigibile. Nulla può giustificare una mancata sua applicazione.

Chiavi di lettura

I tagli alla scuola pubblica della Ministra Gelmini hanno colpito anche i diritti costituzionali come la libera espressione dei propri convincimenti in materia di fede. La FLC CGIL, mediante la sua pressione sull'Amministrazione, ha espletato un'azione di ripristino della legalità, garantendo quella libertà di pensiero che è uno dei fulcri della scuola pubblica.

Purtroppo ancora accade che le attività alternative all'IRC non vengano garantite e che per i "non avvalentesi" si ricorra a soluzioni di fortuna quali inserimenti estemporanei in altre classi o a una mera custodia all'interno degli edifici scolastici.

È d'obbligo che quanto la Legislazione garantisce sia esigibile a partire dal momento dell'iscrizione a scuola per le famiglie. Mentre la scelta dell'attività specifica dell'attività alternativa va operata entro l'avvio delle attività didattiche. Nulla può giustificare la mancata applicazione di quanto è riconosciuto anche dal punto di vista amministrativo nella Circolare sull'organico di fatto per l'anno scolastico 2013-14

È importante ricordare come già sottolineato lo scorso anno, che le scuole hanno l'obbligo di attivare tutte le ore necessarie. Lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. n. 26482 del 7/3/2011, ha fornito i chiarimenti necessari al pagamento dei docenti che svolgono le attività alternative.

Bisogna provvedere ad una informazione capillare in modo che genitori e studenti possano esprimere in libertà e consapevolezza le proprie scelte.

La FLC è impegnata a vigilare perché sia garantita ad ognuno la piena libertà di scelta e perché siano altresì pienamente garantite le attività alternative.

PER SAPERNE DI PIÙ

Le iscrizioni: un momento importante (www.flcgil.it/@3898834)

Insegnamento della religione a scuola: facoltà di non avvalersi (www.flcgil.it/@3899787)

4.2 Gli alunni con cittadinanza non italiana

Le novità

Il cambio di governo, la nomina del ministro Kienge, hanno fatto registrare quella inversione di tendenza nelle politiche dell'immigrazione di questo Paese che la FLC CGIL auspica da molto tempo. Ora i tempi sono maturi per una legge che sancisca lo ius soli per i figli di immigrati nati in Italia

Rimane in piedi nell'ambito dell'inserimento scolastico una normativa penalizzante per i processi di inclusione degli alunni di cittadinanza non italiana, la CM 2/10, "*Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana*", con la quale è stato introdotto il tetto del 30% alla presenza di alunni immigrati nelle classi.

Chiavi di lettura

Ribadiamo che la FLC ritiene tale punto della circolare non solo inapplicabile, ma illegittima e incostituzionale.

Esattamente come avvenuto gli anni scorsi, la CM sulle iscrizioni prevede comunque che per "gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni italiani"

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

La scuola in questi anni è stata un laboratorio di convivenza interculturale recepito dal documento "*La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri*" redatto dall'Osservatorio nazionale.

La FLC è impegnata a far sì che le dichiarazioni di attenzione per il mondo dell'immigrazione, per il diritto di cittadinanza in particolare per i cosiddetti G2, cioè per i figli di immigrati nati in Italia, nonché per il grande ruolo della scuola nei processi di inclusione e di interazione culturale, si inverino in politiche concrete ed efficaci, a partire dal riconoscimento dello ius soli.

PER SAPERNE DI PIÙ

Documento dell'osservatorio nazionale (www.flcgil.it/@3868287)

Documento dell'associazione studi giuridici sull'immigrazione (www.flcgil.it/@3884693)

Web cronaca del convegno "Migranti osservatorio sud" (www.flcgil.it/@3886458)

Web cronaca del convegno "Anch'io sono Italia" (www.flcgil.it/@3892076)

Le iscrizioni: un momento importante (www.flcgil.it/@3898834)

I bambini nati in Italia da genitori migranti sono cittadini italiani (www.flcgil.it/@3902275)

4.3 L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

Le novità

Nonostante la legislazione italiana sull'integrazione degli alunni con disabilità sia tra le più avanzate in Europa, i tagli alla scuola pubblica, compresi quelli al personale Ata, rischiano di comprometterne gli effetti, come abbiamo più volte affermato.

Per questo la FLC CGIL ha salutato con favore la notizia che il Ministero dell'Istruzione sta lavorando a un DL che potrebbe contenere tra l'altro un piano di immissioni in ruolo sul sostegno da effettuarsi in tre anni per un contingente di circa 27.000 unità, stabilizzando un corrispondente numero di posti.

È un provvedimento che la FLC CGIL ritiene fondamentale per l'inclusione scolastica perché garantirebbe la continuità didattica come abbiamo più volte ribadito nelle nostre elaborazioni e richieste.

La continuità didattica, il numero adeguato di alunni con disabilità per ogni docente, il numero degli alunni nelle classi, lo stanziamento di risorse per adeguare le metodologie sono l'affiancamento imprescindibile alle buone normative.

Chiavi di lettura

Per la FLC CGIL la Costituzione e le *"Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"* sono la legislazione cui far riferimento.

Dobbiamo purtroppo sottolineare ancora una volta le difficoltà che il Decreto 98 del luglio del 2011 ha introdotto per il rilascio delle certificazioni per la disabilità.

Soprattutto dal quadro delle normative regionali emerge un'Italia a macchia di leopardo rispetto all'esigibilità dei diritti: accanto a Regioni che possono vantare apprezzabili protocolli tra ASL, USR, Enti Locali, dobbiamo denunciare Regioni che interpretano la normativa in chiave restrittiva, imponendo criteri rigidi sia sul piano del riconoscimento della disabilità che dei tempi di sostegno.

La FLC CGIL ha richiesto formalmente al Ministero dell'Istruzione l'avvio di un tavolo col Ministero della Salute, con la Conferenza delle Regioni che discuta esaustivamente sui diritti dei disabili, in modo da uniformare le procedure in tutte le regioni, attraverso protocolli chiari e includenti rispetto alle varie tipologie di disabilità e alla loro origine.

Sulle procedure di certificazione, è necessaria una grande attenzione. che la FLC CGIL espleta nel quadro dell'impegno complessivo a difendere i diritti costituzionali. Per questo è fondamentale nel territorio attivare le sinergie tra i vari soggetti interessati, per dare ascolto alle esigenze delle scuole, per valorizzare le buone pratiche che hanno sempre contraddistinto i processi di inclusione nella scuola.

La FLC CGIL in questo senso sostiene l'impegno delle scuole, dei docenti, dei genitori, delle associazioni del settore, anche per contrastare ogni tentativo di privatizzare le attività di sostegno.

Ogni violazione della norma va denunciata e alla denuncia dovrà far seguito il ripristino dei diritti, che si auspica avvenga nel quadro delle normali relazioni politico-sindacali e non in forza dei ricorsi alla magistratura cui vengono costretti i genitori per ottenere i posti in deroga, dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 22 febbraio 2010.

PER SAPERNE DI PIÙ

Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (www.flcgil.it/@3873719)

Sentenza della Corte Costituzionale su gli organici di sostegno (www.flcgil.it/@3869603)

Personale Docente, la circolare sull'organico di fatto (www.flcgil.it/@3903679)

Protocollo d'intesa Miur-Ministero della salute per la tutela del diritto alla salute e del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disabilità (www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1806_allegato.pdf)

4.4 Alunni e studenti con DSA e BES

Le novità

Dopo la L 170/2010 sui DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), nel dicembre 2012 una Direttiva Ministeriale è intervenuta sul tema dei BES (Bisogni Educativi Speciali).

Si tratta di due normative significative perché propongono un approccio innovativo alle varie tipologie di difficoltà che gli studenti di ogni ordine di scuola possono manifestare, anche in un breve periodo della loro vita scolastica, nell'ottica di garantire ad ognuno il diritto allo studio e al successo formativo.

Tali interventi legislativi rappresentano senz'altro una scommessa importante per migliorare i processi di inclusione nella scuola italiana, ma trovano un limite oggettivo nel peggioramento complessivo dell'offerta formativa causato dai tagli e dalle modifiche ordinamentali: pensiamo all'aumento del numero degli alunni per classe, alla progressiva consunzione della compresenza, al venir meno dei fondi per i progetti di recupero e potenziamento, allo smantellamento del team teaching nella primaria, ai tagli al tempo prolungato nella secondaria di primo grado, alle riduzioni di orario nella secondaria di secondo grado e al blocco dei contratti nazionali di lavoro deciso dal Governo solo poche settimane fa.

All'emanazione della Direttiva sui BES aveva fatto seguito la CM n. 8 del 2013. Molti aspetti di quella circolare hanno suscitato nelle scuole perplessità, critiche e preoccupazioni che, a partire da una sollecitazione della FLC, sono state rappresentate unitariamente dalle OO.SS. al MIUR.

In seguito a tale iniziativa il MIUR ha di fatto sospeso la circolare e si è impegnato ad aprire un sistematico confronto con le OO.SS. e un processo di coinvolgimento e partecipazione delle scuole, anche di tipo sperimentale, prima di giungere a codificazioni definitive della materia.

Le chiavi di lettura

Per la FLC l'inclusività e la capacità della scuola di garantire il diritto all'istruzione a tutti costituiscono al tempo stesso dei valori di riferimento e dei terreni di impegno costante.

[\(cfr. fascicolo scorso anno\)](#)

Consideriamo quindi positivamente il fatto che dal parte dell'amministrazione vi siano importanti segnali di attenzione per i soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento e in generale con Bisogni Educativi Speciali. Sono stimoli utili nella direzione della sensibilizzazione, della messa a punto di strumenti e di metodologie di intervento, dell'innovazione pedagogica e didattica.

Ma dobbiamo rilevare nel contempo che, con particolare riguardo alla circolare ministeriale sui BES ma non solo, tali interventi presentano alcune criticità sia sul piano del merito e del metodo ed altre che derivano dal contesto attuale.

In primo luogo è da denunciare una eccessiva burocratizzazione della gestione dell'inclusività degli alunni con bisogni educativi speciali, oltre al pesante intervento, in spregio all'autonomia scolastica, che il MIUR tenta di fare nel dettaglio della progettazione e delle stesse attività delle scuole; altra cosa, evidentemente, è fornire delle linee generali, dei principi orientanti o dei criteri di riferimento a garanzia dell'unitarietà del diritto all'istruzione. Peraltro nelle scuole sono già in atto esperienze e buone pratiche che vanno innanzitutto fatte emergere, riconosciute, socializzate e sostenute.

In assenza di qualsiasi riferimento alle condizioni di contesto necessarie ad attivare e a portare avanti con la necessaria e dovuta sistematicità gli interventi finalizzati al diritto allo studio di alunni con BES, la questione resterà sulle spalle dei docenti lasciati ancora una volta a se stessi.

La FLC è consapevole che il diritto allo studio degli alunni e degli studenti, compresi quelli con DSA e BES, non si difende senza una contestuale attenzione ai diritti e alle condizioni di lavoro del personale coinvolto negli interventi educativi e didattici e in tal senso muove la sua azione.

Pertanto la FLC CGIL, oltre a indicare alle proprie RSU un'attenzione particolare nella contrattazione integrativa ai carichi aggiuntivi derivanti dall'applicazione della Direttiva, ritiene prioritario:

- definire nell'ambito della sperimentabilità dei contenuti della direttiva in materia di procedure e metodologie da sviluppare nel prossimo anno scolastico, le necessarie misure di accompagnamento
- utilizzare le buone pratiche delle scuole per la definizione delle linee guida sui BES
- reperire risorse adeguate agli obiettivi di inclusione e successo scolastico che le normative prevedono, compreso l'organico funzionale che permetterebbe di ripristinare i percorsi individualizzati che vengono riconosciuti come strumenti compensativi.

PER SAPERNE DI PIU'

La legge sui disturbi specifici di apprendimento (DSA) (www.flcgil.it/@3875467)

Le linee guida sui DSA (www.flcgil.it/@3884691)

La Direttiva sui bisogni educativi speciali (www.flcgil.it/@3903145)

La circolare sui Bisogni educativi speciali (www.flcgil.it/@3903143)

Importante risultato della FLC CGIL sui BES (www.flcgil.it/@3903517)

Capitolo 5 - LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA E DEGLI ALUNNI

5.1 La valutazione di sistema

Le novità

Nel mese di marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR 80/2013, il **Regolamento sul sistema nazionale di valutazione**.

Licenziato in prima lettura dal consiglio dei ministri un anno fa, esso è stato approvato definitivamente da un Governo dimissionario e ad elezioni già svolte.

Il DPR definisce, sulla base delle leggi esistenti, il ruolo dei protagonisti del cosiddetto *sistema a tre gambe*, Invalsi, Indire, dirigenti tecnici. Il coordinamento funzionale di tutto il sistema è attribuito all'Invalsi.

Il sistema di valutazione si realizza attraverso il seguente procedimento:

- autovalutazione delle istituzioni scolastiche sulla base dei dati del sistema informativo del MIUR e di un modello definito da Invalsi
- valutazione esterna dei nuclei di valutazione costituiti da un dirigente tecnico e due esperti. La individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da sottoporre a verifica è effettuata sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo.
- azioni di miglioramento attraverso il supporto di Indire, ma anche università enti di ricerca associazioni professionali e culturali.
- rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche attraverso la pubblicazione dei risultati raggiunti.

Il decreto introduce l'utilizzo del procedimento di valutazione ai fini della valutazione dell'azione dirigenziale e ribadisce il fatto che le istituzioni scolastiche sono soggette alle rilevazioni effettuate su base censuaria nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado, ovvero alle prove Invalsi.

Chiavi di lettura

La FLC CGIL ha sempre considerato l'istituzione di un qualificato sistema nazionale di valutazione un passaggio importante per il miglioramento della scuola italiana. Ha altresì duramente contestato i contenuti del regolamento costruito, a nostro parere, senza il necessario coinvolgimento della comunità scolastica, professionale e delle rappresentanze dei lavoratori. Ricordiamo che sia il CNPI nel parere obbligatorio sullo schema di regolamento sia una serie di associazioni nel documento " La valutazione: un tema cruciale, un impegno condiviso" hanno posto l'accento sull'aspetto partecipativo come fondamentale per la definizione di un sistema nazionale di valutazione.

Ma le nostre critiche sono soprattutto di merito:

- il regolamento è del tutto carente sul piano della declinazione delle finalità del sistema dell'istruzione e formazione che si vuole valutare e gli obiettivi della valutazione di sistema, così come vengono declinati nello schema, non possono perciò che risultare generici e riduttivi.
- gli indicatori della valutazione di sistema descritti nel procedimento di valutazione ci sembrano poco rispettosi dell'autonomia scolastica (dati resi disponibili dal sistema informativo del MIUR, rilevazioni degli apprendimenti e non meglio identificati ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola)
- la commistione tra la valutazione di scuola e quella dei risultati del dirigente scolastico, oltre ad essere scorretta sotto il profilo contrattuale, avrà inevitabilmente

effetti distorsivi sia sulle relazioni interne alle scuole sia sugli stessi procedimenti di autovalutazione.

- le risorse assolutamente insufficienti, infatti il regolamento non ne prevede.
- l'utilizzo preponderante delle prove Invalsi come valutazione del singolo istituto e/o perfino come valutazione del sistema tout court: la FLC ritiene che sia la valutazione di istituto che la valutazione di sistema richiedono una attenta considerazione di una pluralità di indicatori e di fattori contestuali. A tal proposito la FLC da anni denuncia il fatto che la obbligatorietà delle prove e il sempre più marcato utilizzo della catena gerarchica da parte del Ministero, da un lato mettono a dura prova l'organizzazione del lavoro e, dall'altro, trasformano i docenti in impiegati di concetto, utilizzati esclusivamente per vigilare gli alunni, verbalizzare e correggere su griglie precostituite. Per queste ragioni ribadiamo che le prove Invalsi, che ora costituiscono attività ordinaria per le scuole, (DL 5/2012), devono essere sottoposte al passaggio in collegio docenti, essere inserite nel piano delle attività e prevedere retribuzione per le prestazioni aggiuntive del personale docente e Ata.
- Il ruolo di Invalsi appare caratterizzato da un eccesso di delega: non s'intende negare il ruolo di un istituto autonomo che anzi è necessario in una seria valutazione di sistema. Ma a fronte da un lato della grave carenza nella declinazione delle finalità politico-istituzionali del SNV, dall'altro della debolezza del ruolo attribuito alle autonomie scolastiche e all'assenza di ruolo politico giocato dal MIUR, si rischiano una sorta di ipertrofia della funzione tecnica e un suo dilagare a coprire vuoti e fragilità in altre aree o in aree di altrui pertinenza. La vicenda maturata nel mese di luglio relativa alla [scuola estiva di valutazione](#) (V-Camp) è un esempio di tutto ciò.

Per queste ragioni la FLC ha dato mandato al proprio ufficio legale di impugnare il Regolamento.

Alle luce poi delle aperture del nuovo Ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza, la FLC ha chiesto con forza di aprire una fase di confronto e di riflessione sui contenuti e sugli effetti del regolamento.

Inoltre continuiamo a chiedere di affrontare con urgenza la questione della prova nazionale d'esame conclusiva del primo ciclo che costituisce una vera anomalia e che si vorrebbe estendere anche alla prova finale d'esame secondo ciclo di istruzione. La FLC ha lanciato un [appello](#) e una raccolta di firme per cancellare la prova nazionale dalle prove d'esame. Un appello che già ha trovato l'adesione di moltissimi docenti e dirigenti scolastici e che abbiamo rilanciato nel maggio scorso con rinnovata convinzione e urgenza.

È altresì da respingere ogni tentativo di fare degli esiti delle prove Invalsi lo strumento di una valutazione dei docenti. Ciò penalizzerebbe i docenti che operano in situazioni in cui caratteristiche ambientali e sociali e scarsità di risorse si riverberano negativamente sugli esiti dell'apprendimento. Se poi si volessero agganciare a tale valutazione eventuali benefici economici e/o progressioni di carriera, sarebbe ancora più grave; non solo perché ciò avverrebbe attraverso presupposti impropri e infondati, ma perché costituirebbe un intervento a gamba tesa su materie squisitamente contrattuali; intervento tanto più arbitrario in un momento in cui, tra l'altro, il contratto è stato bloccato da questo esecutivo fino al 2015.

Non è così che si promuove una cultura della valutazione bensì attraverso una grande chiarezza degli scopi, la partecipazione degli attori sociali interessati, il coinvolgimento e la condivisione degli operatori coinvolti, il rispetto delle prerogative contrattuali. Solo se queste condizioni saranno soddisfatte eventuali processi valutativi del sistema scolastico potranno efficacemente perseguire la finalità del miglioramento del sistema stesso.

Per queste ragioni è di notevole importanza la lettera al Ministro Carrozza inviata nel mese di agosto dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per chiedere "*di chiudere una stagione durante la quale sul tema della valutazione si è pensato di poter forzare, di imporre, senza confronto e condivisione e di aprire una riflessione aperta e franca sulle opportunità e sulle diverse problematiche prospettate, avviando quel tavolo di confronto sui temi del Sistema Nazionale di Valutazione che riteniamo assolutamente necessario*".

PER SAPERNE DI PIÙ

Il regolamento sul sistema nazionale di valutazione DPR 80/13 (www.flcgil.it/@3903709)

I sindacati scrivono al Ministro sul sistema di valutazione (www.flcgil.it/@3904291)

Scuola estiva Invalsi: iniziativa improvida e illegittima (www.flcgil.it/@3903975)

L'appello e la raccolta di firme sul regolamento di valutazione (www.flcgil.it/@3902825)

Richiesta di incontro sulla valutazione dei Dirigenti scolastici (www.flcgil.it/@3903249)

Prove Invalsi: così non va è necessario cambiare rotta (www.flcgil.it/@3902223)

L'invalsi recluta esperti per la valutazione esterna (www.flcgil.it/@3901047)

L'adesione della FLC al documento di 10 associazioni sulla valutazione (www.flcgil.it/@3899939)

5.2 La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze nel primo ciclo

Le novità

La legge 169/08 ha prescritto il ritorno della valutazione numerica espressa in decimi nella scuola del primo ciclo, a partire dall'a.s. 2008/2009.

Il DPR 122/09 *"Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni"* prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

L'esito dell'Esame di stato conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno (Legge 169/08 art. 3 bis). All'esito dell'Esame di Stato concorrono, il voto di ammissione (denominato giudizio di idoneità) gli esiti delle prove scritte e orali, compresa la prova INVALSI. *"Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. (DPR 122/09 art. 3 comma 6)"*.

Da molti anni la sola valutazione degli apprendimenti è considerata insufficiente. Dalla necessità di descrivere analiticamente conoscenze, abilità, competenze acquisite dagli studenti, nasce e si sviluppa, a partire dal sistema della formazione professionale, il concetto di "certificazione delle competenze".

La descrizione e la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni sono effettuate al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, in quest'ultimo caso accompagnate anche dalla valutazione in decimi (DPR 122/09 art. 8 comma 1).

Come prescritto dal regolamento sull'autonomia (DPR 275/99) e confermato da quello sulla valutazione (DPR 122/09 art. 8 comma 6), con Decreto del Ministro saranno adottati *"i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione"*. A distanza di anni il decreto deve ancora essere emanato!

Con l'a.s. 2013/2014 entreranno pienamente in vigore le nuove "Indicazioni Nazionali per il curriculum per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo d'istruzione" adottati con DM 254/12. In relazione alla certificazione delle competenze le Indicazioni fanno riferimento al "Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione" inteso come declinazione delle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dall'Unione Europea.

La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze degli alunni con disabilità sono riferite alle discipline e alle attività previste nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione possono essere differenziate in riferimento a quanto previsto dal PEI. Agli alunni che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo (DPR 122/09 art. 9)

Occorre ricordare inoltre che la Legge 170 del 2010 sugli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e i relativi provvedimenti applicativi, come il DM n. 5669 del 12/07/2011, intervengono anche sulle "modalità valutative che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto".

Riguardo agli studenti con Bisogni Educativi Speciali le indicazioni presenti nella CM 8/13 non hanno valore prescrittivo in quanto l'a.s. 2013/2014 sarà "utilizzato per sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche organizzative, legate all'attuazione della Direttiva del 27 dicembre 2012 ed alla successiva CM 8/2013, tenuto conto delle caratteristiche di complessità introdotte dalle stesse." (lettera di accompagnamento alla nota ministeriale 1551/13).

Chiavi di lettura

L'a.s. 2013/2014 sarà il sesto anno di applicazione delle "nuove" norme sulla valutazione. Il ritorno alla valutazione numerica, prevista dalla Legge 169/08 è una misura tutta ideologica. Contraddice e svuota di senso la certificazione delle competenze e si pone in controtendenza con l'evoluzione dei sistemi valutativi degli apprendimenti e delle competenze.

Il ripristino del voto non è solo un fatto tecnico ma ha conseguenze sulla didattica e sulla natura stessa dell'insegnamento; definisce una didattica ed una pedagogia che inevitabilmente nel tempo altereranno il carattere formativo, orientativo, non selettivo della scuola di massa. Infatti il voto numerico, presentato come emblema della semplicità della comunicazione e come strumento di chiarezza, in realtà, nasconde una pedagogia "dell'indifferenza" alle particolari individualità dell'alunno.

Contro questa deriva è necessario che ogni istituzione scolastica, facendo leva sugli strumenti dell'autonomia scolastica, riprenda/continui ad avere come riferimenti inalienabili la programmazione, la collegialità, la centralità dell'allievo. I consigli di classe sono chiamati a gestire con molta saggezza ed equilibrio queste "innovazioni" che, se attuate seguendo pedissequamente la lettera delle norme, possono produrre effetti disastrosi sugli esiti degli scrutini e degli esami. Bisogna evitare che l'aridità dei numeri e delle medie aritmetiche prevalga sulla pedagogia e sulla didattica, che lo scrutinio si riduca al puro rito meccanico della dettatura dei voti.

Sulla certificazione delle competenze regna ancora grande confusione. In particolare l'entrata in vigore delle nuove "Indicazioni Nazionali per il curricolo" (DM 254/2012) rende necessario indagare sui nessi e le reciproche relazioni tra:

- "traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria o secondaria di I grado" (intesi come criteri prescrittivi per la valutazione delle competenze attese),
- le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente, declinate nel "Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

e le "certificazioni" che da un lato descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite e dall'altro sostengono e orientano gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.

Per questi motivi la FLC CGIL ha chiesto che la certificazione delle competenze sia uno dei temi prioritari delle programmate Misure di accompagnamento pluriennali preannunciate dal MIUR.

L'esame di stato al termine del primo ciclo si è trasformato in un autentico terno al lotto: la diabolica combinazione tra ritorno al voto, prova INVALSI e medie aritmetiche ha accresciuto a dismisura il peso dell'esame rispetto al percorso scolastico e ha stravolto e distorto il senso e il valore della valutazione di questo esame, che tutto è tranne che l'applicazione di rigidi modelli matematici.

La FLC CGIL ha promosso un appello per chiedere che la prova nazionale INVALSI non sia più parte integrante dell'esame di stato al termine del primo ciclo.

PER SAPERNE DI PIÙ

Esami di stato del I ciclo: confermate le disposizioni (www.flcgil.it/@3903031)

Appello per l'eliminazione della prova Invalsi dall'esame del I ciclo (www.flcgil.it/@3903411)

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le indicazioni nazionali (www.flcgil.it/@3900039)

5.3 La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze nella secondaria di secondo grado

Le novità

Negli ultimi cinque anni è stata introdotta una serie di novità:

- la restaurazione del voto in condotta e il suo calcolo nella media dei voti (Legge 169/08). Il voto in condotta (ufficialmente in "comportamento") inferiore al sei produce, anche da solo, la bocciatura, misura mai prevista prima (in passato si veniva rimandati in tutte le materie).
- la bocciatura anche con una sola insufficienza (Legge 169/08). È opportuno ricordare che ai sensi della normativa sui cosiddetti "corsi di recupero" una insufficienza in una o più discipline a giugno produce la sospensione e il rinvio del giudizio in uno scrutinio finale, previo accertamento del recupero, entro l'inizio dell'anno successivo
- la non ammissione all'esame di stato anche con una sola insufficienza (DPR 122/09). Si tratta di una assoluta novità rispetto al passato. In origine si veniva ammessi anche con la media del cinque. Poi l'ammissione fu abolita nel 1997, fu restaurata nel 2007, prevedendo che a partire dal 2009 occorresse anche la media del sei.
- la non partecipazione del docente di attività alternative (a differenza di quello dell'IRC) allo scrutinio (DPR 122/09). A tal proposito occorre ricordare che l'OM 13/13 sugli Esami del II ciclo specifica che sia gli insegnanti IRC che quelli delle attività formative alternative partecipano a pieno titolo alle deliberazioni sull'attribuzione del credito scolastico (Art. 8 commi 13 e 14). Poiché il credito si calcola sulla media dei voti degli ultimi tre anni, significa che perlomeno per quelle classi l'anomalia è stata parzialmente sanata. Il problema invece rimane per il primo biennio in quanto l'art. 4 comma 1 del DPR 122/09 prevede che i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscano preventivamente ai docenti della classe solamente elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
- la validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni (art. 14 comma 7 del DPR 122/09). A tal proposito la CM n. 20 del 4 marzo 2011 chiarisce che il monte ore annuale è quello complessivo e non quello delle singole discipline; che l'orario di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti; che rientrano nel monte ore annuale del curriculum di ciascun alunno tutte le attività oggetto di formale valutazione; che è improprio il riferimento ai giorni di lezione previsti dal calendario scolastico delle singole regioni; elenca poi le situazioni che permettono di derogare dall'obbligo di presenza dei tre quarti del monte ore annuale.

Il MIUR è intervenuto più volte per fornire indicazioni operative per la valutazione periodica degli apprendimenti per le classi coinvolte nel riordino della secondaria di II grado.

La CM 89/12 nel rispetto delle norme sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche in tema di modalità e i criteri di valutazione degli alunni (DPR 275/99) e sulla valutazione come espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente (art. 1 comma 2 del DPR 122/09), non riporta in allegato tabelle con l'indicazione delle tipologie di prove (scritta, orale, pratica, grafica) per singola disciplina, così come avvenuto l'anno precedente (CM 94/11). Tuttavia la circolare ricorda che la valutazione, periodica e finale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità. La CM 89/12 fornisce indicazioni anche nei casi di introduzione di nuove discipline curriculari o di potenziamento degli insegnamenti obbligatori dei licei. Infine la circolare suggerisce che anche la valutazione intermedia sia effettuata mediante un unico voto e rimanda a successive disposizioni (al momento non emanate) le istruzioni operative su esami di idoneità ed esami integrativi.

Con la nota 8039 /12 il MIUR ha fornito ulteriori istruzioni operative sulle modalità di valutazione periodica e finale di alcune discipline del Liceo Artistico, Liceo Musicale, Liceo Coreutico, degli Istituti Tecnici del settore Tecnologico.

La Legge 170 del 2010 sugli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e i relativi provvedimenti applicativi intervengono anche sulle "modalità valutative che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto"

Il DPR 122/09 prevede la certificazione delle competenze anche nel secondo ciclo. In particolare per il primo biennio il riferimento è alle conoscenze, abilità e competenze previste dall'allegato al Regolamento sull'obbligo di istruzione (DM 139/07). A tal proposito il DM 9/10 prevede uno **specifico modello** di certificazione delle competenze, seppure provvisorio, relativo all'obbligo di istruzione per tutti gli ordini della secondaria di II grado. Per la certificazione delle competenze al termine del secondo ciclo di istruzione, l'art. 8 comma 4 del DPR 122/09 rimanda a quanto previsto dall'art. 6 della Legge 425/97 "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore".

Chiavi di lettura

Nonostante le misure più consistenti circa la valutazione abbiano riguardato il primo ciclo con la restaurazione del voto numerico, anche la scuola secondaria di secondo grado, che ha sempre avuto il voto numerico, ne ha risentito sia indirettamente che direttamente.

Resta ferma la nostra opposizione alla logica e al disegno che esce dall'insieme di queste misure. È necessario valorizzare il ruolo dell'autonomia scolastica e dell'autonomia professionale propria della funzione docente.

Occorre ribadire il ruolo della collegialità della valutazione finale previsto dalle norme in vigore: per bocciare o non ammettere all'esame la decisione spetta comunque sempre al consiglio di classe. Il singolo docente è titolare della proposta di voto ma è il Consiglio di classe che formula il voto all'unanimità o a maggioranza.

Bisogna evitare che l'aridità dei numeri e delle medie aritmetiche prevalga sulla pedagogia e sulla didattica, che lo scrutinio si riduca al puro rito meccanico della dettatura dei voti e che si ripropongano vizi di individualismo e di scarsa collegialità, non infrequenti soprattutto nella secondaria di secondo grado. La valutazione, infatti, non è attività disgiunta dalla didattica e da nessuna parte sta scritto che il voto riportato sul registro personale vada pari pari riportato sulla pagella e non possa essere cambiato in sede di consiglio.

Sul fronte della valutazione degli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica, occorre tenere presente che le modifiche introdotte dallo stesso DPR 122/09, se da un lato discriminano gli studenti che si avvalgono delle attività alternative, dall'altro restaurano in forma stretta la relazione tra media dei voti e crediti da attribuire, lasciando al consiglio di classe la possibilità di definire i criteri su cui giocare la banda di oscillazione del credito. In altre parole anche in questo caso esiste ancora uno spazio all'interno del consiglio di classe per decidere in modo autonomo e responsabile. Ciò non cancella certo l'ingiustizia perpetrata nei confronti degli studenti che si avvalgono delle attività alternative, ma consente di limitarne i danni.

Per l'anno scolastico 2013/2014 appare urgentissimo emanare specifiche disposizioni su esami integrativi, di idoneità e sugli esami di qualifica professionale in regime sussidiario. Inoltre non è più rinviabile un lavoro di profonda revisione del DPR 122/09, i cui limiti culturali e applicativi appaiono sempre più chiari.

PER SAPERNE DI PIU'

Indicazioni operative per la valutazione periodica nella secondaria di II grado (www.flcgil.it/@3896828)

Manca qualsiasi coordinamento tra le Direzioni generali sulla valutazione (www.flcgil.it/@3898592)

Richiesta di incontro su esami integrativi e di idoneità (www.flcgil.it/@3897046)

Ordinanza ministeriale sugli esami di Stato 2012/2013 (www.flcgil.it/@3902171)

5.4 Gli Esami di Stato conclusivi del II Ciclo

Le novità

Gli Esami di Stato conclusivi del II ciclo, nell'ambito della normativa generale, hanno subito in questi anni alcune modifiche legate all'applicazione del Regolamento sulla valutazione (DPR 122 del 22 giugno 2009), ad alcune norme più restrittive per i privatisti e per gli "ottisti" e all'applicazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Dall'anno accademico 2013/2014 trovano applicazione le norme sulla valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato definiti dal DLgs 21/08.

Con l'anno scolastico 2009/2010 ha avuto applicazione, anche nell'esame conclusivo del II ciclo, il regolamento sulla valutazione voluto dal Ministro Gelmini che appesantisce le condizioni di ammissione imponendo la sufficienza in tutte le materie incluso il comportamento. Dallo stesso anno è stata sanata l'anomalia per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica che risultavano penalizzati: anche l'insegnante di attività alternative partecipa regolarmente allo scrutinio di ammissione (per gli studenti interessati).

Per i candidati privatisti è stato definitivamente chiarito che devono sostenere l'esame preliminare anche coloro che hanno ottenuto l'ammissione alla V classe e che la domanda può essere presentata solo nel Comune di residenza e, solo in assenza dello specifico indirizzo di studi, nelle Provincia ovvero Regione di residenza ([DL 147/07 come convertito dalla Legge 176/07](#)). Era stato annunciato dalla Ministra Carrozza un ulteriore intervento su questo versante finalizzato a ridurre il fenomeno dei diplomifici. Alla data di pubblicazione di questo fascicolo non ci sono novità. Sempre in applicazione del regolamento sulla valutazione (Art. 6 comma 2 DPR 122/09) gli studenti della penultima classe per essere ammessi agli esami di Stato non solo devono avere almeno 8 decimi in ciascuna disciplina, ma almeno 7 decimi (8 decimi in comportamento) in ciascuna disciplina anche nei due anni antecedenti.

Corso annuale nel sistema di leFP per l'accesso all'esame di stato. L'art. 15 comma 6 del DLgs 226/05 prevede che i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di leFP di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di maturità previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'AFAM.

L'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, con la quale sono state adottate le Linee guida riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di leFP prevede che, nelle more della definizione di questa disposizione normativa, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, possano definire, nell'ambito degli accordi territoriali, forme di collaborazione tra Istituti Professionali ed Istituzioni Formative, finalizzate alla realizzazione dei corsi annuali per l'accesso all'esame di Stato. Tali accordi devono essere stipulati nel rispetto dell'annuale ordinanza ministeriale sugli esami di maturità. In particolare:

- l'Istituzione formativa che ha erogato il corso annuale deve predisporre un apposito documento in cui siano evidenziati i criteri ed i contenuti della programmazione curriculare, nonché ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio di ammissione e dello svolgimento degli esami
- possono essere ammessi all'esame gli alunni che hanno conseguito almeno la sufficienza in ciascuna delle discipline o in ciascuno dei gruppi di discipline insegnate nel corso annuale, valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, a seguito di scrutinio finale effettuato dal competente Consiglio di classe dell'Istituto

Professionale sede dell'esame di Stato sulla base di idonea documentazione fornita dalla Istituzione formativa che ha erogato il corso.

La medesima Intesa stabilisce che gli oneri per il corso annuale sono a carico delle Regioni.

L'unica Regione che al momento ha attivato il corso annuale è la Regione Lombardia.

Valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato (bonus maturità)

L'art. 4 del DLgs 21/08 prevede l'adozione di uno specifico decreto ministeriale finalizzato alla valorizzazione dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato. A seguito di una serie di proroghe, le disposizioni hanno trovato la loro prima applicazione per le iscrizioni relative all'anno accademico 2013/2014.

La valorizzazione dei risultati scolastici avviene attraverso l'assegnazione di un punteggio, denominato bonus maturità, in sede di esami di ammissione. Tale punteggio particolarmente elevato nella versione originale, 25 punti su 105, è oggi in 10 punti su 100.

Il DLgs prevede che i 10 punti siano assegnati in base ai seguenti elementi:

- a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato
- b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100.
- c) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto.

Ad aprile il Ministro Profumo ha emanato un primo decreto (DM 334 del 24 aprile 2013) che, nel prevedere ai fini dell'assegnazione dei 10 punti esclusivamente l'utilizzo del punteggio dell'esame di maturità (criterio b), adottava una tabella che:

- rapportava il bonus alla distribuzione in percentili dei voti ottenuti dagli studenti che hanno conseguito la maturità nella stessa scuola nell'anno scolastico 2011/2012. Ovviamente il voto non doveva essere inferiore all'80esimo percentile e ad 80/100
- stabiliva quattro fasce di punteggio (4, 6, 8 e 10 punti)

Il decreto, letteralmente sommerso dalle critiche e dalle contestazioni di studenti, famiglie, organizzazioni sindacali, stampa, ecc. è stato successivamente ritirato e sostituito dal DM 449 del 12 giugno 2013 che, nel prevedere sempre il solo utilizzo del criterio del voto dell'esame di maturità:

- stabiliva che il punteggio dovesse essere attribuito esclusivamente ai candidati che avessero ottenuto un voto all'esame di Stato almeno pari a 80/100 e il cui voto fosse non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012/2013
- individuava 10 fasce di punteggio.

Chiavi di lettura

La FLC ritiene che il DPR 122/2009 vada assolutamente rivisto, sia per quanto riguarda l'esame finale del primo ciclo che per gli esami di maturità. Ci sono molti aspetti da rivedere non solo in rapporto all'esperienza dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ma, in generale, rispetto a tutto l'intervento di riordino della scuola secondaria.

Per quanto riguarda poi l'leFP la previsione del corso annuale alle condizioni stabilite dall'Intesa del 16/12/2010 rendono chiara l'idea di un intervento di carattere eminentemente propagandistico: l'esperienza di questi anni in Lombardia ci insegna che si tratta di un intervento molto costoso e che interessa un numero assai limitato di ragazzi. Insomma si tratta di un'esperienza isolata e che difficilmente sarà replicata nelle altre regioni.

Infine per quanto riguarda il rapporto tra esame finale del secondo ciclo e ammissione all'università, al di là delle polemiche su aspetti di natura tecnica relativa ai criteri e alle tabelle di attribuzione del punteggio, l'aspetto che emerge con forte evidenza è il fatto che la valorizzazione dei percorsi scolastici ai fini dell'accesso ai corsi universitari a numero programmato avviene in maniera del tutto avulsa dagli interventi complessivamente previsti dal DLgs 21/08. Tale decreto è imperniato fondamentalmente su percorsi di orientamento costruiti in stretto raccordo tra scuole secondarie di II grado e università. In altre parole senza la costruzione condivisa di tali percorsi finalizzati a dare una forte consapevolezza alle scelte degli studenti, il bonus maturità rischia di diventare uno strumento inservibile e fonte di contenzioso senza fine.

Pertanto una discussione su binari corretti del cosiddetto bonus maturità dovrebbe condurre ad una riflessione, al tempo stesso ordinamentale e culturale, sulla "mission" dell'ultimo anno della scuola secondaria di II grado.

PER SAPERNE DI PIÙ

Ordinanza ministeriale sugli esami di Stato 2012/2013 (www.flcgil.it/@3902171)

Regolamento sulla valutazione degli apprendimenti (www.flcgil.it/@3864357)

Decreto Legislativo (21/08) orientamento universitario (www.flcgil.it/@3887550)

Decreto Legislativo 226/05 (www.flcgil.it/@3887558)

Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 (www.flcgil.it/@3879206)

Scheda FLC CGIL su Intesa Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 (www.flcgil.it/@3879808)

Capitolo 6 - LA DIGITALIZZAZIONE

6.1 Dematerializzazione, digitalizzazione

Le novità

La digitalizzazione investe ormai tutta l'attività della pubblica amministrazione; nella scuola interessa sensibilmente aspetti didattici, organizzativi, finanziari ed i rapporti con il personale e l'utenza.

La *spending review* (DL 95/2012, convertito nella legge 135/2012), all'articolo 7 commi 27-32 ha introdotto le novità per la scuola in tema di dematerializzazione, prevedendo in modo specifico a partire dall'anno scolastico 2012-2013: l'obbligo delle iscrizioni alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado esclusivamente in modalità on-line; la redazione delle pagelle degli alunni in formato elettronico e la disponibilità di esse per le famiglie sul web o tramite posta elettronica; l'adozione dei registri online; l'invio di comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.

Vediamo come si è mosso il Miur sul piano operativo.

- Con la nota n. 1682 del 3 ottobre 2012 ha definito (tardivamente) l'a.s. 2012-2013 un "periodo di transizione", in cui le scuole dovevano "attivarsi per realizzare al meglio il cambiamento", ha annunciato procedure di fornitura di pc "per le aule dove non sia presente un personal computer" (!!!) e la predisposizione di un piano di dematerializzazione di tutta la documentazione delle segreterie scolastiche.
- Con la CM n. 96 del 17 dicembre 2012 ha previsto che le iscrizioni alle classi prime per l'a.s. 2013-2014 avvenissero esclusivamente in modalità online, eccetto per la scuola dell'infanzia per la quale vengono mantenute le modalità cartacee.
- Nel corso dell'esercizio finanziario 2013 ha inviato uno specifico finanziamento di **20 milioni di euro** per supportare la dematerializzazione di **9.117 scuole autonome**, in media 2.193 euro a scuola (DM 94/2012).
- Con il DM 209/2013 ha introdotto la digitalizzazione dei libri di testo dall'a.s. 2014-2015

Infine nel cosiddetto decreto del fare (DL 69 del 21/06/2013) recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia nella versione approvata alla Camera il 26 luglio 2013 è prevista l'istituzione, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini ed imprese (SPID), per favorire la diffusione dei servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di tutti; è previsto inoltre che, all'atto del rilascio del nuovo Documento Unificato che sostituirà a tutti gli effetti il tesserino di codice fiscale, è assegnata al cittadino una casella di posta elettronica certificata con la funzione di domicilio digitale.

Chiavi di lettura

Le disposizioni sopra richiamate potrebbero essere positive visto che ormai con la digitalizzazione si cerca di introdurre le nuove tecnologie in ogni settore della vita delle persone, dalla lettura al gioco all'insegnamento... Ma perché l'innovazione produca i suoi frutti sono necessari investimenti adeguati e non bastano certo i pochi spiccioli inviati alle scuole sempre con molto ritardo. Infatti anche per quest'anno è previsto un analogo **finanziamento di 20 milioni di euro**, ma il relativo DM non è ancora stato firmato. È paradossale che il governo voglia realizzare una "rivoluzione" del genere **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, come prevede espressamente la legge di revisione della spesa (comma 32 dell'articolo 7), senza stanziare i fondi indispensabili per la formazione e per le tecnologie necessarie e senza alcun riconoscimento professionale per chi deve utilizzare le nuove tecnologie. In conclusione docenti e

personale di segreterie sono stati costretti a lavorare, gratis, da casa utilizzando la propria strumentazione.

Opportunamente la nota del MIUR del 3 ottobre 2012, dopo le pressioni della FLC, ha corretto per le scuole la decorrenza immediata delle norme sulla dematerializzazione prevista dalla *spending review*, considerando l'a.s. 2012-2013 come periodo di transizione; ciò alla luce della specificità del servizio erogato dalle scuole e dell'elevato numero di addetti coinvolti (docenti, ata, studenti e famiglie) che avrebbero richiesto un tempo di decantazione più lungo per verificare le misure necessarie per mettere tutti nelle condizioni di poter accedere a queste nuove modalità.

Le scuole, che nell'anno di transizione avrebbero dovuto attivarsi per realizzare al meglio il cambiamento, sono state abbandonate a se stesse: non hanno ricevuto finanziamenti e soprattutto non hanno ricevuto alcun supporto, né alcuna attività preventiva di formazione rivolta a tutti quegli operatori scolastici che avrebbero dovuto mettere in atto le disposizioni previste dalle norme. Ancora una volta le scuole hanno dovuto subire il peso e l'inadeguatezza di norme calate dall'alto!

La norma sui registri online, per esempio, investe aspetti delicatissimi che riguardano la professionalità dei docenti e la privacy degli studenti e non può essere attuata a costo zero o con soluzioni che aggravino il lavoro dei docenti e delle segreterie.

Si è ancora in attesa del "Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie" che il MIUR avrebbe dovuto predisporre entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge (art. 7 comma 27). In assenza di tale piano, qualche Ufficio Scolastico Regionale interviene autonomamente e dà ai Dirigenti scolastici gli ordini che ritiene opportuni. È il caso dell'USR Lombardia che con una nota del 31 luglio 2013 ha informato i Dirigenti scolastici che dal 1° settembre 2013, dati gli obblighi di legge in tema di dematerializzazione, "le note e le comunicazioni di carattere ordinario e corrente saranno esclusivamente pubblicate sul sito web <http://www.istruzione.lombardia.it>". Tutto ciò sulla base di un emendamento al Decreto Semplificazioni adottato dal Governo che obbliga le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 2014, a comunicare esclusivamente attraverso i canali telematici e la PEC.

Nonostante siano avvenuti tutti questi cambiamenti il MIUR non ha ancora adeguato il proprio sistema informativo. Basta vedere cosa è successo con l'apertura delle iscrizioni online alle classi prime dell'a.s. 2013-2014: sono bastate poche migliaia di domande inoltrate contemporaneamente da tutta Italia per mandare in tilt il sistema. O cosa succede quotidianamente col sistema NOI PA quando le segreterie delle scuole tentano invano di inserire i dati necessari per il pagamento di supplenti o delle prestazioni accessorie.

Servono risorse aggiuntive appositamente destinate alla formazione del personale, all'adeguamento delle dotazioni tecnologiche necessarie e alla possibilità per l'utenza priva di strumenti di accedere ad internet ed usare le dotazioni messe a disposizione dalla scuola.

Da una recente indagine OCSE l'Italia risulta maglia nera per il digitale nelle scuole: le classi completamente attrezzate per la didattica multimediale sono solo 14 in tutta Italia e nella classifica generale dei 34 Paesi del mondo occidentale l'Italia è sopra solo a Romania e Grecia.

6.2 Libri di testo digitali

Le novità

Per i libri di testo dall'anno scolastico 2014-2015 dovrebbe partire la digitalizzazione: è quanto prevede il DM 209/2013, anche se tale disposizione era stata introdotta dal DL 18 ottobre 2012 n. 179, la cosiddetta Agenda digitale.

Il Decreto ministeriale firmato dall'ex ministro Profumo prevede la partenza di tutta l'operazione libri digitali dall'anno 2014/2015: i collegi docenti dovrebbero effettuare le nuove adozioni dei libri nella versione digitale o mista per le classi prima e quarta della scuola primaria, per la prima classe della scuola secondaria di primo grado e per la prima e terza classe della scuola secondaria di secondo grado. Solo per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 per la prima e terza classe della scuola secondaria di secondo grado, il collegio dei docenti potrà eventualmente confermare le adozioni dei testi già in uso.

Il DM prevede inoltre che per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nel caso in cui l'intera dotazione libraria sia composta esclusivamente da libri in versione digitale, i tetti di spesa siano ridotti del 30% e in tutti gli altri casi, del 20% in meno. Eventuali incrementi degli importi indicati devono essere contenuti entro il limite massimo del 10%

L'agenzia INDIRE sarà incaricata di monitorare e documentare l'andamento delle adozioni sia le proposte di integrazioni tra i vari supporti tecnologici.

Chiavi di lettura

Rimane centrale, dentro questi cambiamenti, il problema di come rendere fruibili a tutti i contenuti digitali del libro di testo; infatti l'art. 7 del DM afferma che "si provvederà con successivo atto di natura non regolamentare a definire le modalità attraverso le quali le scuole potranno assicurare alle famiglie i contenuti digitali e la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali". Il DM dà per scontato che tutti possiedano un computer e/o un tablet e la connessione mentre un'indagine ISTAT di un paio di anni fa rilevava che solo il 58% delle famiglie italiane possiede un pc e circa il 54% ha accesso ad internet.

Come FLC CGIL abbiamo detto più volte che il tema pur importante della digitalizzazione dei libri di testo non può avere come effetto l'esclusione di una parte di popolazione scolastica: è assolutamente necessario sostenere questa innovazione con risorse specifiche per evitare di scaricarne sulle scuole il peso. L'Agenda Digitale (DL 179/2012) però non prevede risorse: è un po' la storia di sempre, si tenta di innovare a costo zero. Il rischio concreto è quindi che tutto rimanga *sulla carta*.

La ministra Carrozza in recentissime dichiarazioni (e alla luce anche del ricorso al TAR promosso dagli editori) ha affermato di voler rallentare il percorso previsto dal DM 209; è possibile un prossimo provvedimento che posticipi al 2015/2016 l'ingresso obbligatorio degli e-book.

PER SAPERNE DI PIÙ

La digitalizzazione dei libri di testo dal 2013/2014 (www.flcgil.it/@3901581)

Con i libri digitali a rischio la gratuità (www.flcgil.it/@3899753)

Scheda FLC sull'adozione dei libri di testo 2013/2014 (www.flcgil.it/@3899755)

Appendice

Le novità e i punti di attenzione per l'anno scolastico 2013/2014 in pillole

<p>Il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013)</p>	<p>È entrato in vigore il 19 giugno 2013. Questo nuovo testo abroga il precedente e attua le innovazioni contenute nei precedenti interventi legislativi sulle relazioni interne ed esterne della pubblica amministrazione.</p> <p>La scuola deve dare massima pubblicità al codice (affissione all'albo, sito web) e inviarlo a cura dell'ufficio personale, a tutti i dipendenti e a tutti i soggetti ai quali vengono conferiti incarichi o con i quali si stipulano contratti.</p>
<p>Flussi finanziari</p>	<p>Il Miur azzererà le giacenze dei fondi per le supplenze possedute dalle scuole al 31 agosto 2013.</p> <p>Il Miur sospende l'invio della circolare annuale sulla costituzione del Mof 2013/2014 di scuola (n. addetti, complessità organizzativa, punti di erogazione del servizio, ecc). Così facendo si prefigura un ulteriore taglio del Mof sostenuto da Cisl scuola, Uil scuola, Snals e Gilda per pagare gli scatti di anzianità maturati nel 2012.</p>
<p>Digitalizzazione</p>	<p>In base al cosiddetto decreto del fare (DL 69 del 21/06/2013) l'Agenzia per l'Italia digitale istituirà il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini ed imprese (SPID). Tutto ciò al fine di favorire la diffusione dei servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di tutti.</p> <p>Manca il "Piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie" che il MIUR avrebbe dovuto predisporre entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (art. 7 comma 27 L. 135/2012). Anche per il 2013/2014 è previsto un finanziamento di circa 20 milioni di euro, ma il relativo DM non è ancora stato firmato.</p>
<p>Libri di testo digitali (DM 209/2013)</p>	<p>Per l'anno scolastico 2014-2015 dovrebbe partire la digitalizzazione. I colleghi docenti dovrebbero effettuare, a seconda delle situazioni, le nuove adozioni dei libri nella versione digitale o mista.</p> <p>La ministra Carrozza in recentissime dichiarazioni (e alla luce anche del ricorso al TAR promosso dagli editori) ha affermato di voler rallentare il percorso previsto dal DM 209; è possibile un prossimo provvedimento che posticipi al 2015/2016 l'ingresso obbligatorio degli e-book.</p>
<p>Sezioni primavera</p>	<p>È stato approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni il nuovo accordo. Si tratta di un Accordo con validità biennale.</p>

Indicazioni nazionali	Il Decreto ministeriale 254 del 16 novembre 2012, recante le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. In corso di pubblicazione una bozza di circolare con le misure di accompagnamento alle Indicazioni che prevede tra l'altro un monitoraggio delle modalità di realizzazione delle Indicazioni nazionali predisposto a livello nazionale, ma gestito su base regionale, con modalità capillari e interattive.
Esami di stato	Entra in vigore dall'anno accademico 2013/2014 il bonus maturità per l'ammissione all'università.
Alunni con bisogni educativi speciali	Il 27 dicembre 2012 è stata emanata una Direttiva Ministeriale sul tema dei BES (Bisogni Educativi Speciali) seguita dalla CM n. 8/2013 che è stata sostanzialmente sospesa dopo le proteste del sindacato.
I centri territoriali permanenti e i corsi serali	Entra in vigore il Regolamento recante le norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Centri d'Istruzione per gli Adulti, compresi i Corsi Serali: nove regioni attiveranno per questo anno progetti da sperimentare nei percorsi assistiti che devono disegnare la configurazione dei CPIA.
Valutazione	È stato pubblicato in GU il DPR 80/2013, vale a dire il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione. Tale norma definisce il procedimento di valutazione basato su Indire, Invalsi e corpo ispettivo.

